



## **COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO**

*Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d'argento al valore civile  
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare  
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)*

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 29.5.2019

## **CAPO I**

### **LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITÀ**

- Art. 1** Limiti del regolamento, generalità
- Art. 2** Oggetto del servizio di polizia rurale
- Art. 3** Organi preposti al servizio di polizia rurale

## **CAPO II**

### **PASCOLO E CONDUZIONE DEL BESTIAME**

- Art. 4** Pascolo degli animali, alpeggio, transumanza, pascolo vagante
- Art. 5** Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- Art. 6** Attraversamento di abitato con mandria di bestiame o gregge di qualsivoglia specie
- Art. 7** Pascolo in ore notturne

## **CAPO III**

### **FOSSI CANALI OPERE DI ATTRAVERSAMENTO E FINITIME AD ESSI**

- Art. 8** Definizione di fossi e canali
- Art. 9** Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 10** Disposizioni particolari inerenti il libero deflusso delle acque
- Art. 11** Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

## **CAPO IV**

### **STRADE PODERALI - AGRARIE - DISTANZE ALBERI –**

- Art. 12** Definizioni
- Art. 13** Tutela delle strade
- Art. 14** Divieti di circolazione e sosta
- Art. 15** Disciplina del transito sui percorsi fuoristrada
- Art. 16** Diramazioni, accessi, recinzioni e tombinature
- Art. 17** Canali ed altre opere consortili
- Art. 18** Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 19** Spurgo di fossi e canali lungo le strade

## **CAPO V**

### **RAMI PROTESI E RADICI, SPIGOLATURE, SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI**

- Art. 20** Recisioni di rami protesi, radici, caduta rami, ingombro della sede stradale e dei fossati
- Art. 21** Aratura dei terreni
- Art. 22** Spigolature
- Art. 23** Gestione di siepi e boschetti
- Art. 24** Sistemazioni agrarie e movimento terra

## **CAPO VI**

### **MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

- Art. 25** Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria
- Art. 26** Trasporto e vendita ambulante di piante e sementi
- Art. 27** Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica

## **CAPO VII**

### **VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI**

- Art. 28** Igiene dei prodotti
- Art. 29** Divieto della vendita al minuto di piante e sementi

## **CAPO VIII**

### **MALATTIE DEL BESTIAME E BENESSERE ANIMALE**

- Art. 30** Definizioni ed ambito di applicazione
- Art. 31** Profili istituzionali e normative applicabili
- Art. 32** Detenzione e maltrattamento di animali
- Art. 33** Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
- Art. 34** Cattura di animali vaganti e/o pericolosi

- Art. 35** Animali sinatropi  
**Art. 36** Avvelenamenti  
**Art. 37** Esposizione e commercializzazione di animali  
**Art. 38** Mostre, fiere, esposizioni e circhi  
**Art. 39** Smaltimento di carcasse di animali  
**Art. 40** Animali d'affezione nei luoghi e locali pubblici e/o aperti al pubblico e mezzi di trasporto pubblico  
**Art. 41** Pet-therapy  
**Art. 42** Detenzione di equini  
**Art. 43** Anagrafe canina e strutture di ricovero  
**Art. 44** Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico  
**Art. 45** Gatti e colonie feline  
**Art. 46** Volatili d'affezione o da compagnia  
**Art. 47** Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari  
**Art. 48** Animali di acqua dolce e di mare  
**Art. 49** Altri animali a scopo di affezione e compagnia  
**Art. 50** Animali da reddito in allevamento a carattere familiare  
**Art. 51** Disinfezione - Disinfestazione – Derattizzazione  
**Art. 52** Api e insetti impollinatori  
**Art. 53** Azioni per contrastare la proliferazione degli insetti molesti, in particolare la zanzara tigre, in aree urbane e rurali  
**Art. 54** Misure contro la proliferazione dei ratti.  
**Art. 55** Azioni per contrastare la proliferazione dei ratti nelle aree urbane  
**Art. 56** Vespe, calabroni, api ed imenotteri aculeati  
**Art. 57** Colombi ed altri volatili nei centri abitati  
**Art. 58** Inconvenienti igienici  
**Art. 59** Obbligo di denuncia malattie infettive  
**Art. 60** Abbeveratoi per animali  
**Art. 61** Isolamento per malattie contagiose  
**Art. 62** Igiene degli animali nelle stalle

## **CAPO IX**

### **RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI**

- Art. 63** Colture agrarie – Limitazioni  
**Art. 64** Accensione di fuochi  
**Art. 65** Detenzione di animali da cortile  
**Art. 66** Norme relative ai comuni pericoli

## **CAPO X**

### **UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NEL TERRITORIO COMUNALE**

- Art. 67** Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari  
**Art. 68** Definizioni  
**Art. 69** Obblighi nella difesa fitosanitaria  
**Art. 70** Registrazioni e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili  
**Art. 71** Individuazione delle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili  
**Art. 72** Gestione prodotti fitosanitari  
**Art. 73** Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione  
**Art. 74** Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari  
**Art. 75** Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili  
**Art. 76** Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili  
**Art. 77** Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili  
**Art. 78** Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili  
**Art. 79** Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitarie nelle aree limitrofe alle abitazioni

**Art. 80** Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili

**Art. 81** Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

## **CAPO XI**

### **GESTIONE DEL TERRITORIO AGROFORESTALE**

**Art. 82** Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

**Art. 83** Irrigazione

**Art. 84** Terreni incolti o non edificati

**Art. 85** Emissione di odori molesti

## **CAPO XII**

### **DISCIPLINA PER LA DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DEI MATERIALI DIGESTATI E DELLE ACQUE REFLUE COMPRESIVA DEL PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA**

**Art. 86** Finalità e criteri generali

**Art. 87** Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

**Art. 88** Divieti di utilizzazione dei liquami

**Art. 89** Divieti stagionali

**Art. 90** Tecniche di distribuzione dei liquami, letami, dei loro assimilati e delle acque reflue

**Art. 91** Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione

**Art. 92** Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

**Art. 93** Stoccaggio dei materiali palabili

**Art. 94** Accumulo temporaneo di letami

**Art. 95** Stoccaggio dei materiali non palabili

**Art. 96** Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno

**Art. 97** Produzione del digestato

**Art. 98** Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica

**Art. 99** Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto

**Art. 100** Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato

**Art. 101** Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

**Art. 102** Produzione del digestato agrozootecnico

**Art. 103** Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

**Art. 104** Produzione del digestato agroindustriale

**Art. 105** Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato

**Art. 106** Modalità di trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato

**Art. 107** Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

**Art. 108** Registrazione delle concimazioni

**Art. 109** Trasporto

**Art. 110** Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue

**Art. 111** Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue

**Art. 112** Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue

**Art. 113** Stoccaggio delle acque reflue

**Art. 114** Esclusioni

**Art. 115** Dosi di applicazione

**Art. 116** Ulteriori prescrizioni

## **CAPO XIII**

### **SANZIONI**

**Art. 117** Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione

**Art. 118** Accertamenti delle sanzioni

**Art. 119** Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

**Art. 120** Omessa ottemperanza alle ordinanze

**Art. 121** Sequestro e custodia di cose

**Art. 122** Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

#### **CAPO XIV**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 123**    Entrata in vigore del regolamento

**Art. 124**    Diffusione

## **CAPO I**

### **LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITÀ**

#### **Art. 1 Generalità e limiti del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale e si applica in tutto il territorio del Comune di Castello di Godego.
2. Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di tutelare la salute pubblica e di tutelare l'ambiente e le sue risorse.
3. Le norme del Regolamento Comunale di Polizia Rurale per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi che fiancheggiano le strade, gli spazi ed altri luoghi pubblici comunque denominati.
4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente Regolamento Comunale di Polizia Rurale.
5. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, verranno osservate le norme legislative ed i regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

#### **Art. 2 Oggetto del servizio di polizia rurale**

1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria, la protezione dell'ambiente e la vita sociale nel territorio comunale.

#### **Art. 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale**

1. Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Ufficiali e Agenti della Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'articolo 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive competenze.

## **CAPO II**

### **PASCOLO E CONDUZIONE DEL BESTIAME**

#### **Art. 4 Pascolo degli animali.**

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

#### **Art. 5 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati**

1. E' vietato il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico.
2. Per il pascolo ed il transito di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere la preventiva autorizzazione scritta del proprietario o del conduttore del fondo (in regolare possesso di contratto di affitto o comodato). L'autorizzazione deve essere trasmessa agli uffici di polizia locale almeno 15 giorni prima, deve riportare gli estremi catastali della proprietà ed i giorni di permanenza consentiti dal titolare del fondo.

#### **Art. 6 Attraversamento con mandria di bestiame o gregge di qualsivoglia specie**

1. E' vietata la pratica della transumanza al fine del pascolo vagante sul territorio del comune.
2. Ogni spostamento di mandrie, greggi ed armenti dovrà avvenire con il trasporto delle stesse su veicoli.

#### **Art. 7 Pascolo in ore notturne**

1. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

## **CAPO III**

### **FOSSI CANALI. OPERE DI ATTRAVERSAMENTO E FINITIME AD ESSI**

#### **Art. 8 Definizione di fossi e canali**

1. Per fossi e canali si intendono, ai fini del presente regolamento, i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
2. Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, essi sono individuati dall'Ufficio Tecnico Comunale e riportati in una apposita cartografia sempre disponibile al pubblico per la consultazione. Al medesimo ufficio

competete la cancellazione di quei fossi che per sopravvenute modifiche morfologiche, non abbiano più a soddisfare la caratteristica al precedente periodo indicata o l'inserimento di nuovi fossati.

#### **Art. 9 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**

1. I proprietari dei terreni o i loro conduttori, su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Al proprietario del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.
2. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.
3. I proprietari ed i conduttori di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le strade stesse.
4. È inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni agli edifici, ai terreni vicini ed alle strade.
5. L'agente accertatore di una qualsiasi delle violazioni di cui al presente articolo, laddove necessiti il ripristino dello stato dei luoghi, contestualmente al verbale redigerà diffida, a seconda delle circostanze, nei confronti del proprietario del terreno ed/o il conduttore di esso, al ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale.
6. Se la violazione è accertata in presenza di condizioni ambientali di contingente emergenza, per le quali l'omesso intervento di ripristino, espone la proprietà pubblica al pericolo di allagamento o comunque di interruzione della pubblica fruibilità della strada, area o qualsiasi altro spazio pubblico o soggetto a pubblica servitù comunque denominato, l'agente accertatore contestualmente al verbale redigerà diffida nei confronti del proprietario del terreno ed/o il conduttore di esso, affinché ripristini lo stato dei luoghi nel più breve termine possibile, trasmettendo immediatamente il verbale al Sindaco per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente.
7. Il Sindaco ricevuta la segnalazione di cui al precedente comma, provvederà all'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente recante le misure di sicurezza ritenute necessarie ad affrontare la rilevata situazione di emergenza.
8. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, di adempiere nel termine prescrittogli dal Comune con l'ordinanza contingibile e urgente, ovvero di decorrenza della diffida di cui al comma cinque, senza che nei termini in essa previsti sia stato effettuato il ripristino intimato, l'Amministrazione fa eseguire i lavori a spese dell'inadempiente.

#### **Art. 10 Disposizioni particolari inerenti il libero deflusso delle acque**

1. Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico, e per i fossi considerati di pubblica utilità, anche se in proprietà privata il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento ecc.) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali si stipulerà apposita convenzione, ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.
2. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R., assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa, informandolo che in caso negativo provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.
3. Per i canali e fossi lungo le strade pubbliche di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli segnalati dall'Amministrazione come più urgenti.
4. È vietato inoltre qualunque atto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono destinati i fossati, gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

#### **Art. 11 Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi**

1. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di

aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.) secondo la buona pratica agronomica.

2. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati a seguito dell'introduzione di nuove tecniche colturali.

3. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

4. In caso di inadempienza il Comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno provvedere, scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferme restando le sanzioni per la violazione accertata.

5. Laddove la situazione si appalesi anche con riferimento alla situazione meteorologica avversa eventualmente prevista, di rischio per le persone o i beni sia pubblici che privati, il Comune con propria ordinanza prescrive le opere di somma urgenza da effettuarsi nel termine temporale ritenuto congruo ad evitare o limitare i danni previsti, scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ciò anche in assenza di formale contestazione di violazioni amministrative relative alle presenti disposizioni regolamentari.

## **CAPO IV**

### **STRADE PODERALI – AGRARIE – DISTANZE ALBERI – FOSSI E CANALI**

#### **Art. 12 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) strada poderale o interpoderale o vicinale: la strada costituita mediante conferimento delle aree da parte dei proprietari dei fondi latitanti e dei fondi in consecuzione. Essa è pubblica allorché adduce a luoghi pubblici di interesse generale e venga utilizzata abitualmente dalla generalità dei cittadini. In tal caso, e solo in tale accezione, per esse il Comune è tenuto a concorrere alla spesa di manutenzione, potendo promuovere d'ufficio la costituzione di un consorzio ex art. 14 L. 12 febbraio 1958, n.° 126, obbligatorio fra i proprietari ed esercitando su tali strade i poteri di tutela previsti dal codice della strada;

b) strada agraria: una strada interpoderale vicinale, destinata al servizio dei fondi, dal parziale conferimento dei quali ha tratto origine. Essa è soggetta al transito dei proprietari dei fondi serviti e del tutto sprovvista di alcun carattere pubblico, a meno che oltre al transito dei proprietari frontisti e in consecuzione si svolga anche il pubblico transito della generalità dei cittadini. Il carattere di strada pubblica è attribuito dal Comune mediante un apposito provvedimento di classificazione, in conseguenza del quale la strada risulterà sottoposta allo stesso regime giuridico dei beni demaniali ai sensi dell'art. 825 del Codice Civile;

c) vicinale: entrambe le strade di cui ai precedenti punti;

d) passo carrabile: un accesso ad un'area laterale alla strada vicinale, idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli;

e) circolazione esercitata per ragioni di servizio: quella effettuata nell'esercizio delle loro funzioni dai membri delle Forze armate, dai membri delle forze di polizia statale e locale, dai mezzi di soccorso e di vigilanza antincendio ed in servizio di istituto in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali nonché agli enti preposti a servizi di pubblica utilità; dagli addetti alla vigilanza forestale, al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio;

f) circolazione esercitata per ragioni di lavoro: quella effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nelle opere idrauliche e forestali, nell'approntamento e manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari, attività estrattive e conferimento R.S.U. in impianti definiti.

g) ciglio: il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna, ovvero in assenza del precedente elemento, ove applicabile, il confine stradale come definito dall'art. 3 comma 1, punto 10) del codice della strada.

#### **Art. 13 Tutela delle strade**

1. La manutenzione ordinaria delle strade vicinali spetta ai frontisti.

2. Nella manutenzione ordinaria è compreso lo sfalcio dei cigli stradali ed il taglio delle piante e degli arbusti secondo le indicazioni del D. Lgs. 285/1992 valide per le strade comunali.



3. La manutenzione sia straordinaria che ordinaria delle altre strade private vicinali spetta ai frontisti, ognuno per il tratto di propria competenza. Lungo le strade interpoderali l'accesso ai mezzi motorizzati è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati.
4. I proprietari o conduttori frontisti di strade vicinali devono tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione, anche se introdotto da altri.
5. I proprietari o conduttori frontisti di strade vicinali private, devono conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.
6. I frontisti di marciapiedi e cunette sono obbligati a tenere puliti il marciapiede, le cunette e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche delle strade pubbliche o di uso pubblico da foglie, rami, pigne, sementi o quant'altro proveniente da siepi o alberi di proprietà.

#### **Art. 14 Divieti di circolazione e sosta**

1. Fatte salve le disposizioni di leggi regionali in materia, per garantire la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, nonché per garantire l'incolumità pubblica, sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada aventi finalità in prevalenza agro – silvopastorale, o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico e sui percorsi naturalistici.

#### **Art. 15 Disciplina del transito sui percorsi fuoristrada**

1. Sono esclusi dall'osservanza del divieto di cui al precedente articolo i mezzi utilizzati per ragioni di servizio o di lavoro. È altresì consentita la circolazione con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiali, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni e dei fondi rustici ubicati nelle aree in cui vige il divieto di circolazione, lungo il percorso a minore impatto che consenta l'accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi.
2. È inoltre ammessa la circolazione effettuata dai cacciatori muniti di licenza nel territorio della riserva di caccia del Comune, dove istituita con formale provvedimento, per le seguenti attività: censimenti notturni e diurni, lanci della selvaggina, manutenzione e rifornimenti d'acqua delle vasche, spostamenti durante le battute di caccia, raggiungimento di capanne ed altane.
3. Nel caso di manifestazioni e di gare il Comune, salve le competenze di altri enti in materia, su richiesta degli organizzatori può, per i tempi strettamente necessari, consentire il transito dei mezzi motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attività sportive ricreative ed agonistiche, disponendo le relative cautele e l'obbligo di ripristino dell'ambiente a cura degli organizzatori.
4. L'ufficio comunale preposto, tenuto conto della tipologia di manifestazione autorizzata, delle modalità di svolgimento della stessa, dell'affluenza di veicoli e persone previste dagli organizzatori, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, dispone il versamento da parte degli organizzatori di una cauzione idonea al ripristino dello stato dei luoghi. Al termine delle manifestazioni e delle gare il Comune dispone l'apposita verifica territoriale, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e la restituzione della cauzione è subordinata all'esito positivo delle verifiche.
5. Allo svolgimento di manifestazioni non autorizzate, consegue in capo agli organizzatori della manifestazione ed in solido, ove individuati, con i partecipanti alla medesima, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nei modi e con i tempi previsti nel provvedimento che il competente ufficio comunale adoterà in merito. Al medesimo obbligo soggiace anche l'organizzatore che autorizzato, a seguito della manifestazione svolta, risulti aver prodotto danni superiori a quelli riparabili utilizzando la cauzione versata

#### **Art. 16 Diramazioni, accessi, recinzioni e tombinature**

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali di uso pubblico a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione comunale e comunque nel rispetto prevalente della normativa del Codice della Strada, del Regolamento edilizio e delle norme di attuazione del Piano degli Interventi.
2. Di norma i fondi agricoli non possono essere recintati, salvo i casi previsti dal Regolamento edilizio e dalle norme di attuazione del Piano degli interventi e secondo le disposizioni previste dalle normative in materia edilizia.
3. Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere autorizzate dagli uffici competenti e dovranno parimenti essere mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.
4. Gli allineamenti per le opere previste nel presente articolo saranno dati dall'Ufficio Tecnico comunale in modo da garantire il passaggio e la viabilità per i mezzi agricoli. Deve comunque essere mantenuta per gli accessi e le diramazioni una distanza minima dall'asse stradale di m 3,00. Gli accessi dovranno avere una larghezza tale da garantire il comodo passaggio di tutti i mezzi agricoli senza creare intralcio alla circolazione.

5. Alla realizzazione di diramazioni, accessi, recinzioni e tombinature, prive delle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale od in difformità ad esse, consegue in capo ai proprietari del fondo ed in solido al conduttore se abbia concorso nella realizzazione dell'opera irregolare, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nei modi e con i tempi previsti nel provvedimento che il competente Ufficio Tecnico Comunale adotterà in merito.

#### **Art. 17 Canali ed altre opere consortili**

1. In caso di esistenza di consorzi per l'irrigazione o simili, per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione od allo scolo delle acque, si applicano le norme in materia del Regolamento del Consorzio

#### **Art. 18 Distanze per fossi, canali ed alberi**

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine di proprietà si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. Se lo scavo avviene lungo strade pubbliche ivi comprese quelle di cui all'art. 12 comma uno lettere a) e b) del Regolamento, essa verrà indicata dall'ufficio tecnico comunale, avuto riguardo alla funzionalità ed efficienza dell'opera, delle norme del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, ed eventualmente delle prescrizioni per la costruzione delle opere viarie d'interesse comunale.

3. Nella zone classificate dallo strumento urbanistico come zone E, salvo accordo tra le parti per la messa a dimora di alberi di alto fusto a filare unico siti in adiacenza ad abitazioni, a terreni coltivati e classificati come tali, deve osservarsi la distanza di m. 15,00 da immobili e m. 3,00 dal confine di proprietà, salvo accordo tra le parti;

4. Nella zone classificate dallo strumento urbanistico come zone E, salvo accordo tra le parti, per la messa a dimora di alberi di alto fusto a più filari o a bosco in adiacenza ad abitazioni, a terreni coltivati o classificati come tali, lungo le strade private di proprietà dei confinanti, deve osservarsi la distanza di m. 15,00 da immobili e m. 5,00 dal confine di proprietà;

5. Nella zone classificate dallo strumento urbanistico come zone E, salvo accordo tra le parti, per la messa a dimora di alberi non di alto fusto a filare unico o a più filari o a bosco, quali i fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati, dovrà essere mantenuta una distanza dal confine di proprietà non inferiore a m. 3,00.

6. Nella zone classificate dallo strumento urbanistico come zone E, salvo accordo tra le parti, per la messa a dimora di viti, arbusti e piante da frutto allevate a controspalliera, deve osservarsi la distanza di m. 2,00 dal confine di proprietà.

7. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima della coltivazione misurata sul bordo esterno, rispetto alla strada, della scarpata stessa sarà pari a m. 1,00.

8. Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata o dei tiranti di sostegno dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, dovrà essere di m. 3,00. Per le strade provviste di scarpata la distanza sarà di m. 3,00, misurati rispetto alla strada, dal bordo esterno della stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata o dei tiranti di sostegno dovrà essere di m. 5,00. Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di m. 3,00 dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine devono essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora.

9. Sono concesse deroghe alle distanze di cui ai commi 3), 4), 5) e 6) a condizione che le parti convengano ad un accordo scritto e registrato nelle forme di legge.

10. Le distanze sopra specificate devono essere rispettate anche se sono interposte strade, fossi, canali. La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

11. Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro o recinto divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda altezza del muro o del recinto stesso.

12. Per la definizione di alberi di alto fusto e non si rimanda a quanto definito dall'art. 892 del Codice Civile.

13. Nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decesugliamento, ecc., una distanza di mt. 2,00 dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantate.

14. Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, sulle rive e lungo i fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti alle distanze stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada.

### **Art. 19 Spurgo di fossi e canali lungo le strade**

1. Sono da considerarsi alla stregua di fossi e canali del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari. Le tombinature potranno essere effettuate dietro parere favorevole dell'amministrazione comunale e comunque con tubi avente il diametro minimo di cm 60, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml 6 salvo deroghe valutate dagli uffici tecnici comunali;
2. I fossi delle strade comunali e vicinali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consorzisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.
3. Per tali lavori l'amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio. I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati.
4. I proprietari e i conduttori devono provvedere affinché i fossi in questione non vengano ostruiti da rami, residui vegetali e quant'altro proveniente dalla proprietà privata. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenuti in condizioni di efficienza a cura e spese dei proprietari e dei conduttori.
5. Nel caso di fossi risultanti solo parzialmente di proprietà privata in quanto il confine tra la stessa e la proprietà pubblica corra lungo il fosso, ai frontisti compete la manutenzione della ripa di proprietà.
6. Nel caso di terreni in pendenza le cui acque meteoriche defluiscano su strade comunali o vicinali, i proprietari ed i conduttori sono obbligati, ove già non esistesse, allo scavo di un fosso di adeguate dimensioni parallelo alla strada. Per l'esecuzione delle opere, i proprietari o i conduttori dei fondi dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni di natura urbanistica necessarie e conformarsi ad eventuali prescrizioni.

## **CAPO V**

### **RAMI PROTESI E RADICI, SPIGOLATURE SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI**

#### **Art. 20 Recisioni di rami protesi, radici, caduta rami, ingombro della sede stradale e dei fossati**

1. È fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi aventi alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico, di mantenere le siepi in modo da non oltrepassare il confine e da non restringere o danneggiare la sede stradale, da non nascondere la segnaletica e da non costituire ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare e garantire la manutenzione dei rami secchi e pericolanti.
2. Gli stessi devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale ad un'altezza inferiore a quattro metri, devono asportare le relative ramaglie. In presenza del marciapiede devono garantire il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto ed in altezza per almeno 2,5 metri.
3. L'obbligo di cui ai precedenti commi è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, vicinali assoggettate a servitù di passaggio.
4. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari o i conduttori del fondo sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
5. I proprietari ed i conduttori di fondi devono, inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche, mantenendo una distanza tale da garantirne l'integrità anche in presenza di eventi atmosferici. Dovranno inoltre garantire la funzionalità dell'illuminazione pubblica impedendo che i rami offuschino le relative lampade.
6. Al fine di non restringere o ostacolare il normale flusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.1995 e all'art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e all'art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.
7. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami o ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.
8. In caso di urgenza, il Comune potrà provvedere direttamente allo sgombero addebitando le spese, salvo il caso di calamità naturale ufficialmente dichiarata dalle autorità competenti, al proprietario.

#### **Art. 21 Aratura dei terreni**

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi

altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Dette "capitagne", per regola, devono avere una profondità non inferiore a m. 1,00 dalla banchina stradale che si estende per almeno 100 cm dalla carreggiata.

2. È altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade e contermini ai fondi, di almeno 100 centimetri in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalla banchina stradale che si estende per 100 cm dalla carreggiata; è vietata la semina nella fascia di metri 2 che si estende oltre la carreggiata; nelle intersezioni stradali si osserva il triangolo di visibilità prevista dal codice della strada;

3. Una "capitagna" di m. 4,00 dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari. Per quanto riguarda i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm, in base all'art. 140 lettera e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da 1 a 2 metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altre manutenzioni.

4. Sarà cura dei frontisti dei fondi contermini alle strade e ai fossi laterali verificare periodicamente che le operazioni di lavorazione dei terreni non pregiudichino il naturale deflusso delle acque (rotture attraversamenti, occlusione dei fossi, sistemi di aratura che non prevedono la formazione del solco a margine dell'appezzamento).

5. Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente falciate a cura del coltivatore del fondo.

6. È inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi da uno a cinque, comportano l'obbligo per il proprietario del fondo o il suo conduttore di riparare gli eventuali danni provocati a strade o argini ed alla formazione della regolare "capitagna" capezzagna.

8. L'agente accertatore contestualmente al verbale redigerà diffida, a seconda delle circostanze, nei confronti del proprietario del terreno ed/o il conduttore di esso, affinché provvedano a riparare lo stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale.

9. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario ed/o del conduttore ad adempiere ovvero di decorrenza della diffida senza che nei termini in essa previsti sia stata effettuata la riparazione intimata, l'Amministrazione su segnalazione del comando da cui dipende l'agente accertatore fa eseguire, previa ulteriore diffida ad adempiere a quanto imposto con il verbale entro quindici giorni dal ricevimento di essa, i lavori a spese dell'inadempiente.

## **Art. 22 Spigolature**

1. Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

## **Art. 23 Gestione di siepi e boschetti.**

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura. Nelle siepi e nei boschetti devono essere effettuati tagli saltuari, o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie e mantenere la funzione ecologica e igienico sanitaria della siepe per il mantenimento della biodiversità. Le piante morte alberi e arbusti dovranno essere rimpiazzati con specie locali (acero campestre, frassino, carpino, farnia, olmo, sanguinello, fusaggine, biancospino) E' vietato il taglio a raso continuo.

E' vietato l'uso di erbicidi in prossimità delle siepi. Nel caso di estirpazione non autorizzata delle siepi oltre al pagamento della sanzione la stessa dovrà essere ripristinata nel più breve tempo possibile.

2. In tutto il territorio agricolo è vietato l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti.

3. Nel caso di riordino fondiario o di sistemazioni agrarie e forestali è obbligatorio, in conseguenza dell'espianto di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie almeno pari a quella espiantata, garantendo, nel caso delle siepi almeno il medesimo sviluppo lineare e trasversale possibilmente in raccordo con elementi simili presenti nelle vicinanze.

## **Art. 24 Sistemazioni agrarie e movimento terra**

1. Per le ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie, l'istanza di autorizzazione all'intervento deve essere presentata al comune corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:

- VINCA per l'area ZPS IT3240026 e rete natura 2000;

- progetto dell'opera, documentazione fotografica dello stato di fatto;

- relazione geologica-geotecnica e relazione di compatibilità idraulica;  
2. Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo da parte dell'Ente proprietario, gestore o Ente competente per il territorio.

In zona ZPS Prai TV028 è vietato:

- la riduzione a coltura dei prati stabili;
- tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi;
- la modifica della conformazione del terreno al fine di non alterare l'equilibrio idrogeologico.

Le pratiche sopra menzionate comportano il deterioramento dell'habitat compromettendone lo stato di conservazione e risultano perseguibili ai sensi dell'art. 733 bis del Codice penale.

3. È fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.

4. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto se non autorizzate dal Comune secondo le disposizioni specifiche in materia edilizia e nel rispetto dei vincoli paesaggistici ambientali.

## **CAPO VI**

### **MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

#### **Art. 25 Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria**

1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante, fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia, viene stabilito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla vigente normativa per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro il Bruco americano e la Processionaria del Pino. I cittadini devono segnalare la presenza dei nidi dei bruchi all'ufficio di polizia locale e/o ecologia.

- L'amministrazione comunale provvederà alla disinfestazione sulle aree pubbliche
- Sulle aree privati devono provvedere i proprietari dei terreni infestati dai bruchi mediante il taglio dei rami infetti, e/o l'uso di prodotti chimici e/o naturali.
- L'intervento dovrà essere fatto al più presto; per la Processionaria del Pino nel periodo invernale.

In caso d'inadempienza provvederà l'amministrazione comunale addebitando le spese a carico dei proprietari.

#### **Art. 26 Trasporto e vendita ambulante di piante e sementi**

1. È fatto obbligo ai venditori ambulanti di essere muniti dell'autorizzazione, dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, per la commercializzazione e vendita di piante, bulbi e sementi sottoposti a passaporto. In particolare per la produzione di detta specie è obbligatoria l'iscrizione all'apposito registro presso il competente Servizio Fitosanitario.

2. Per il trasporto e la vendita di piante e sementi si fa riferimento a quanto prescritto dal D. Lgs. 19.8.2005 n. 214.

3. È vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dal Servizio Fitosanitario Chimico.

#### **Art. 27 Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica**

1. L'operatore durante l'uso di presidi sanitari, è tenuto ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verificano sconfinamenti della sostanza tossica.
2. Qualora ciò avvenisse, in conseguenza di un'accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.
3. È cura del proprietario o del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "Agricoltura biologica", se del caso, "Suolo trattato biologicamente".

## **CAPO VII VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI**

### **Art. 28 Igiene dei prodotti**

1. I produttori agricoli, per la vendita diretta dei prodotti ottenuti dai loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, sia per quanto attiene alla pura ed esclusiva vendita di prodotti, sia nel caso in cui il produttore eserciti attività di agriturismo.

### **Art. 29 Divieto della vendita al minuto di piante e sementi**

1. È vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

## **CAPO VIII MALATTIE DEL BESTIAME E BENESSERE ANIMALE**

### **Art. 30 Definizioni ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le specie animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Si definisce:
  - a. animali d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Sono, altresì, compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi se detenuti per le sopra citate finalità;
  - b. animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare;
  - c. animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano da cui trae sostentamento (ad esempio: colombi di città, roditori, blatte, insetti, altri artropodi di interesse sanitario e veterinario, etc.);
  - d. gatto libero: il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio;
  - e. colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo;
  - f. fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
  - g. allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno;
  - h. commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
3. Il presente Regolamento si applica, altresì, agli inconvenienti igienico-ambientali presenti nel territorio comunale, ossia a tutte quelle situazioni in cui fattori di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica e l'ambiente e ledano la sicurezza e il decoro urbano.
4. Si definisce altresì:
  - a. disinfezione: l'insieme di operazioni poste in atto per distruggere gli agenti patogeni di contaminazione (microbi e virus) presenti in un determinato ambiente;
  - b. disinfestazione: l'insieme di operazioni per la lotta integrata volte alla prevenzione ed all'eliminazione degli organismi animali agenti di malattia o vettori attivi e passivi (zanzare, blatte, acari, imenotteri pungitori etc.)

- responsabili di determinare, direttamente o indirettamente, particolari forme patogene nell'uomo e negli animali;
- c. derattizzazione: l'insieme di operazioni per la lotta integrata volte alla prevenzione ed al controllo demografico dei ratti;
- d. biocidi: i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presenti nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici;
- e. inconveniente igienico: tutte quelle situazioni in cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

### **Art. 31 Profili istituzionali e normative applicabili**

1. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, D.P.R. 31/03/1979, conferisce al Sindaco la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Ai sensi del R.D. n.45 del 03/02/1901 e del D.P.R. n.4 del 14/01/1972, il Sindaco, nell'esercizio della sua attribuzione in materia sanitaria, si avvale dell'Azienda ULSS.
3. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. n. 320 del 08/02/1954, agli artt. 17, 18 e 24 prevede che qualsiasi concentrazione di animali deve essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente. I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrano nella definizione di "concentrazione di animali".
4. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente Regolamento.
5. Nel territorio comunale, il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre, ai sensi del D.lgs. n.267/2000, provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.
6. La Legge n.157 del 11/02/1992, determina le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
7. Il Comune, in base alla Legge n.281/1991 e alla Legge Regionale n. 60/1993, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
8. La Legge n.189 del 20/07/2004 detta le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
9. La Giunta Regionale del Veneto ha adottato le "linee guida" per la gestione delle materie riferite ad animali pericolosi (D.G.R. n.3882/2001), animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. n.1707/2004), anagrafe canina (D.G.R. n.887/2004 e D.G.R. n. 1515/2004) ed igiene urbana veterinaria (D.G.R. n.272/2007)
10. La Regione Veneto, con Legge Regionale n.3 del 03/01/2005, ha dettato disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet-therapy), indicandone tra l'altro le finalità, le modalità d'applicazione e la formazione degli operatori

### **Art. 32 Detenzione e maltrattamento di animali**

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.
2. Chiunque conviva o detenga un animale, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e le caratteristiche individuali; in particolare deve:
  - a. rifornirlo di cibo adeguato ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
  - b. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  - c. consentirgli un'idonea possibilità di esercizio fisico;
  - d. prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
  - e. garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - f. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
  - g. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
3. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e di sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.
4. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
5. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione. Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la

possibilità di un rifugio dove nascondersi.

6. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali e l'addestramento a tal fine.

7. E' vietato aizzare cani contro persone o altri animali, ovvero eccitarli all'aggressione o alla difesa in forme non adeguate.

8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. E', altresì, vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti. E' vietato inoltre l'uso di collari a strangolo e di museruole "stringibocca" per i cani, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attestino la necessità e il periodo di utilizzo.

9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. n.1707/2004).

10. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse.

11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici.

12. Fatte salve le norme vigenti di settore, il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:

a. l'aerazione del veicolo;

b. la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;

c. la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

13. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio, l'inosservanza della disposizione di cui al presente comma comporta la confisca dell'animale.

14. Solamente in caso di comprovata necessità, il medico veterinario può sopprimere animali d'affezione in modo eutanascico e con preventiva anestesia.

15. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.

16. E' vietato separare dalla madre i cuccioli di cani e gatti prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

17. È vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici. Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa per seri motivi o non sia in grado continuare a detenere l'animale, né dà comunicazione al Settore veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente, che provvede al ritiro dell'animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate.

18. In tale circostanza il proprietario o detentore rinunciatario all'atto del ritiro dovrà corrispondere al Comune un importo pari alla tariffa di mantenimento giornaliera applicata dal canile convenzionato.

19. I detentori di cani o altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia ai vicini e a chi transita sulla pubblica via.

20. Ai proprietari e detentori di cani è fatto assoluto divieto di tenere i cani alla catena. Gli animali devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo che devono essere sempre disponibili.

21. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni e/o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive. 22. Per quanto attiene l'abbandono di animali se non previsto nel presente regolamento si applicano le leggi e i provvedimenti nazionali e regionali in materia.

### **Art. 33 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica**

1. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 34 Cattura di animali vaganti e/o pericolosi**

1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio.

2. Qualora animali vaganti ritenuti pericolosi non possano essere catturati con i normali sistemi di contenzione, l'Azienda ULSS può usare strumenti idonei alla narcosi a distanza e può chiedere l'intervento della Polizia Locale.

### **Art. 35 Animali sinantropi**

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene urbana, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compresi la cattura ed, ove necessario, l'eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.



### **Art. 36 Avvelenamenti**

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli, con l'esclusione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità e sostanze tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. È vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalarlo entro 24 ore alle Forze di Polizia – Sindaco – Prefetto - Servizio Veterinario dell'Azienda AULSS2 Marca Trevigiana, ai sensi dell'Ordinanza ministeriale del 18 dicembre 2008, modificata dall'Ordinanza ministeriale del 19 marzo 2009 e secondo le "linee guida" regionali del 21 marzo 2009 prot. 278115 e successiva ordinanza ministeriale del 14 gennaio 2010 e dell'ordinanza del Ministero della Salute del 13/06/2016 e s.m.i..

4. I medici veterinari che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda AULSS2 Marca Trevigiana competente per territorio, che, previo accertamento, provvederà a comunicarli al Comune. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

### **Art. 37 Esposizione e commercializzazione di animali**

1. In caso di vendita in esercizi commerciali o di esposizioni in fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali non devono essere sottoposti ad eccessivo stress e turbati od alterati nei loro naturali comportamenti e nelle funzioni morfo-fisiologiche.

2. Durante l'esposizione e il commercio di animali devono essere assicurati, anche durante la chiusura:

a. un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;

b. una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;

c. un adeguato periodo d'illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;

d. un numero di gabbie con dimensioni idonee anche in relazione alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;

e. i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri.

3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute e in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiomorfologiche della specie e alla durata del trasporto. In ogni caso i cani e i gatti venduti e/o ceduti, devono essere di età superiore ai 2 mesi ed i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina.

4. E' altresì vietato:

a. esporre animali alla presenza di raggi solari diretti e, qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende o comunque di mezzo idoneo a creare un'ombra artificiale;

b. somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza di terzi, o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;

c. esporre animali che non siano in buone condizioni di salute che dovranno invece essere ricoverati immediatamente in appositi spazi dedicati.

### **Art. 38 Mostre, fiere, esposizioni e circhi**

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza e all'autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n.3882/2001, inerente alla detenzione, all'allevamento ed al commercio di animali esotici e pericolosi e dalla D.G.R. n.1707/2004, che stabilisce delle linee guida sull'applicazione dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, in ottemperanza ai criteri, aventi valore di ufficialità, elaborati dalla Commissione scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente con Legge n.426 del 08/12/1998.

2. In caso di accertato mancato rispetto delle linee guida dettate dalle Delibere di giunta regionali aventi ad oggetto "Linee guida in materia di detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" e "Linee guida sull'applicazione dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", si procederà alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del circo.

3. E' vietato esporre cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi e soggetti non svezzati delle altre specie animali. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati e in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

4. E' consentita l'esposizione unicamente degli animali che abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dall'Azienda ULSS.

5. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda ULSS, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo le prescrizioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento e inoltre delle prescrizioni dell'ordinanza ministeriale del 21.07.2009, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

#### **Art. 39 Smaltimento di carcasse di animali**

1. Lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti deve avvenire mediante incenerimento o seppellimento, secondo quanto previsto dal Regolamento CE 2002/1774 e dalle "linee guida" regionali di applicazione, approvate con D.G.R. n.2997/2004.

2. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini e di provenienza da allevamenti, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, qualora il decesso non sia avvenuto per malattia infettiva o infettiva trasmissibile agli uomini. Qualora sorgesse questo dubbio è necessario acquisire l'autorizzazione del medico veterinario che attesti l'esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infettiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

#### **Art. 40 Animali d'affezione nei luoghi e locali pubblici e/o aperti al pubblico e mezzi di trasporto pubblico**

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954, hanno l'obbligo di:

a. applicare il guinzaglio ai cani e portare con sé la museruola da applicarsi in caso di rischio per l'incolumità delle persone e animali o su richiesta delle autorità competenti, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b. applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto; i gatti e gli altri animali d'affezione devono essere trasportati in idonei contenitori;

c. osservare quanto previsto dalle ordinanze contingibili e urgenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, se il cane non è munito di museruola e siano presenti altre persone od altri animali, il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore a mt. 1,5.

2. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, ad esclusione delle aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto stabilite con ordinanza dirigenziale.

3. E' vietato condurre o lasciare entrare cani nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nelle piscine pubbliche, nei teatri, nei cinematografi, nelle scuole, negli uffici, nelle palestre, nei negozi e negli esercizi pubblici ove tale divieto è segnalato con apposito avviso.

4. È fatto divieto di detenere o consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei locali adibiti alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di generi alimentari.

5. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti o addestrati come cani guida, ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

6. Nei mezzi pubblici i gatti e gli altri animali d'affezione, non compresi nei precedenti commi, devono essere trasportati in idonei contenitori.

7. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani in aperta campagna a seguito del cacciatore, o custoditi dal proprietario ed i cani da pastore quando accompagnano il gregge.

8. Nei giardini, negli orti, nelle aiuole e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

#### **Art. 41 Pet-therapy**

1. Il Comune promuove le iniziative e le attività con la finalità di:

- a. agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy;
- b. agevolare la detenzione degli animali presso le strutture e gli esercizi pubblici quali ristoranti, alberghi, campeggi, spiagge, etc.
- c. agevolare e consentire la presenza di animali utilizzati in attività di pet-therapy, in particolar modo di cani a ciò validati e riconosciuti, nei luoghi di cura e di riabilitazione delle persone ivi ricoverate e/o ospitate.

#### **Art. 42 Detenzione di equini**

1. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli (nel rispetto della normativa urbanistica), devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box previo rispetto delle norme urbanistica di settore, dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.
3. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
4. Il Comune si impegna a autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati solo nel caso in cui:
  - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
  - b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono.

#### **Art. 43 Anagrafe canina e strutture di ricovero**

1. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini ed legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS o da medici veterinari liberi professionisti autorizzati.
2. In caso di nascita di cucciolate i detentori dell'animale madre devono provvedere, entro 60 giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione, alla identificazione del cucciolo tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'apposito ufficio preposto alla gestione dell'anagrafe canina.
3. Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono cani a scopo di commercio.
4. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare al Settore veterinario:
  - a) la morte dell'animale, entro 15 giorni dall'evento, onde consentire al servizio veterinario di accertarne le cause qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata, in alternativa, può essere segnalata la morte del cane, allegando il certificato del medico veterinario e quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
  - b) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, entro i 15 giorni successivi al fatto, comunicando le generalità del nuovo proprietario;
  - c) la variazione di residenza
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra; essa dovrà essere comunque posta ad un'altezza da terra tale da garantire che l'animale possa dimorare in luogo asciutto, in relazione al sito su cui insiste.
6. La perimetrazione deve avere un'altezza da terra commisurata alla grandezza dell'animale e non deve risultare facilmente scavalcabile. Qualora l'altezza del recinto o la larghezza delle maglie della recinzione non siano sufficienti a garantire la custodia dell'animale all'interno della proprietà, il Sindaco potrà imporre l'innalzamento e/o una chiusura più sicura.
7. La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere tali da impedire che l'animale possa uscirne autonomamente o possa far sporgere fuori il proprio muso.
8. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati di cui alla seguente tabella e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati due. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno della recinzione la superficie di base dovrà essere non inferiore a metri quadrati quindici.

Peso del cane in Kg	Superficie minima del box in Mq
MENO di 10	4,0
DA 11 A 30	6,0
OLTRE 30	8,0

9. I cani tenuti all'interno di proprietà privata non adeguatamente delimitata devono essere portati al guinzaglio. Fanno eccezione a tale obbligo i cani utilizzati per attività venatoria, per la guardia di greggi o di mandrie, purché la persona che li utilizza sia in grado di controllarne il comportamento in ogni momento.

10. In caso di effettivo ed insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Sindaco, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso una struttura idonea con spese di mantenimento a carico del proprietario.

#### **Art. 44 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico**

Nelle strade, aree pubbliche ed in quelle ad uso pubblico o aperte al pubblico chi accompagna il cane o altri animali è sempre tenuto a:

- a) asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale, smaltendole nei contenitori dei rifiuti solidi urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri impermeabili;
- b) avere al seguito, ai fini del precedente punto a), idoneo materiale/strumento per la raccolta (paletta o altra idonea attrezzatura) nonché gli involucri di cui alla precedente lettera a). Tale materiale deve essere esibito, a richiesta degli agenti addetti al controllo.
- c) gli accompagnatori di cani e altri animali hanno l'obbligo di vigilare affinché l'animale non insudici e/o danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà pubblica. Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di cani che accompagnano soggetti ipovedenti.

Gli accompagnatori/proprietari degli animali dovranno pulire e/o ripristinare l'insudiciamento ed i danni causati dagli animali. In caso d'inadempienza provvederà l'amministrazione comunale con spese a carico dei responsabili/solidali.

#### **Art. 45 Gatti e colonie feline**

1. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della legislazione vigente (Legge n.281/91 e L.R. n.60/93)

2. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene evitando la dispersione di cibo e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona ed alla rimozione del cibo rimasto dove i gatti sono alimentati. E' vietato collocare recipienti o alimenti per gatti sui marciapiede e sulla strade.

3. Spetta all'Azienda ULSS l'identificazione delle colonie feline, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite nelle colonie.

4. Spetta al Comune, sentita l'Azienda ULSS, individuare appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.

5. Le associazioni protezionistiche regolarmente iscritte all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute, l'igiene e le condizioni di sopravvivenza, previo accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS e con il Comune.

6. Le colonie feline identificate non possono essere spostate dal loro "habitat". Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

#### **Art. 46 Volatili d'affezione o da compagnia**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 32 del Regolamento, chiunque sia proprietario o possieda volatili d'affezione o compagnia deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere;
- b. qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc.;
- c. le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- d. deve essere assicurata una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- e. le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
- f. qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
- g. le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti

e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

#### **Art. 47 Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art 32 del Regolamento, chiunque sia proprietario e possieda un animale d'affezione o da compagnia, detenuto in terrario, deve osservare le seguenti prescrizioni:

- le dimensioni e le caratteristiche (esposizione alla luce, temperatura, umidità, etc.) del terrario devono tener conto delle esigenze etofisiomorfologiche della specie;
- gli animali vivi, utilizzati per l'alimentazione, devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

#### **Art. 48 Animali di acqua dolce e di mare**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 32 del Regolamento, chiunque sia proprietario e possieda animali di acqua dolce e di mare deve osservare le seguenti prescrizioni:

- gli animali devono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiomorfologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento;
- in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione e condizioni chimico-fisiche dell'acqua;
- è vietato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

#### **Art. 49 Altri animali a scopo di affezione e compagnia**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art 32 del Regolamento, la detenzione di altri animali a scopo di affezione e compagnia, solitamente allevati a scopo industriale e/o non allevati a scopo di affezione, deve essere soggetta a parere favorevole da parte del Sindaco, previa comunicazione dell'Azienda ULSS competente per territorio, per l'eventuale valutazione del rischio sanitario.

2. Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio può individuare le fattispecie che non necessitano del preventivo parere ai sensi del precedente comma 1.

#### **Art. 50 Animali da reddito in allevamento a carattere familiare**

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti specifiche per materia, in particolare quelle per evitare il rischio di malattie infettive, non è consentito l'allevamento intensivo di animali da reddito nelle zone urbane, al fine di evitare l'insorgere d'inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti, etc.).

2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è vietato.

3. In deroga ai precedenti commi 1 e 2, l'allevamento può essere consentito su aree private scoperte e/o agricole, previa comunicazione al Comune e su parere favorevole dell'Azienda ULSS territorialmente competente, alle seguenti condizioni che il detentore deve riportare nella richiesta sotto la propria responsabilità:

- l'allevamento deve essere compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- devono essere identificati il numero e la tipologia degli animali;
- le caratteristiche delle strutture di detenzione devono essere consone per le specie allevate e impedirne l'allontanamento;
- i detentori degli animali devono applicare una corretta igiene zootecnica e un regolare ed efficace piano di disinfestazione e derattizzazione;
- gli animali non devono essere detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

4. Il Sindaco potrà ordinare la dismissione dell'allevamento quando sorgano problemi di carattere igienico sanitario e disturbo alla quiete pubblica.

#### **Art. 51 Disinfezione - Disinfestazione – Derattizzazione**

1. Il Comune provvede all'esecuzione d'interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il controllo di agenti infestanti presenti sulle aree pubbliche di competenza comunale. Nei restanti casi gli interventi di cui sopra competono alle proprietà delle aree e degli immobili o a chi ne ha l'effettivo uso, comprese le pubbliche amministrazioni che ne hanno la titolarità.

2. In tutti gli allevamenti di animali e nelle aree di relativa pertinenza, sia coperte che scoperte, nelle concimaie, nei tumuli di varia natura accatastato, si devono effettuare trattamenti necessari contro le mosche e di altri infestanti, nel rispetto della normativa vigente.

3. Tutti gli allevamenti devono curare la pulizia dei locali e del ricovero degli animali e di tutte le aree esterne; in particolare è necessario che sia garantita la pulizia nei punti di movimentazione delle deiezioni e delle attrezzature utilizzate

4. L'area di pertinenza degli allevamenti e delle abitazioni dovranno essere periodicamente sfalciate e il materiale ottenuto dovrà essere smaltito secondo i regolamenti vigenti.

5. Nel caso in cui, per le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di ambienti privati esterni e/o confinati, il cittadino si avvalga d'impresе private specializzate, il Comune può richiedere alle stesse di esibire il piano generale organizzativo/operativo contenente le modalità di esecuzione degli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

6. Il piano generale organizzativo/operativo, di cui al comma precedente, deve essere (presentato) predisposto all'inizio di ogni anno solare (al Comune, in carta semplice, sottoscritto in ogni pagina) dal titolare o legale rappresentante e deve documentare le modalità d'espletamento del servizio, in particolare:

a. redazione di procedure tecniche operative;

b. qualifica del personale tecnico gestionale e operativo interessato;

c. schede tecniche e schede di sicurezza, relative ai formulati biocidi ed ai principi attivi adottati;

d. piano di rischio per le persone nonché della incolumità pubblica e della salubrità ambientale;

e. i mezzi, i tempi e le modalità di esecuzione degli interventi.

7. Nel corso delle operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, chiunque deve impiegare modalità e precauzioni tali che i biocidi utilizzati non arrechino danno in alcun modo alle persone e ad altre specie di animali non bersaglio, osservando le cautele indicate nelle schede tecniche e di sicurezza di ciascun prodotto.

8. In particolare per le operazioni di derattizzazione e disinfestazione le ditte specializzate devono:

a. prevedere, all'atto dell'utilizzo, un contenitore, (rat-box) per il contenimento delle "esche", con accesso solo all'animale bersaglio;

b. segnalare chiaramente la zona interessata con etichette, che devono contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi della ditta e del responsabile, la durata del trattamento, le sostanze utilizzate, l'eventuale antidoto ed il numero telefonico del centro anti-veleni;

c. rimuovere i roditori morti dalla zona del trattamento ad intervalli frequenti, smaltendo correttamente le carcasse;

d. distruggere, terminata la derattizzazione, le esche residue o eliminarle in luogo idoneo.

#### **Art. 52 Api e insetti impollinatori**

1. Durante la fase della fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.

2. Nel periodo immediatamente precedente e successivo alla fioritura, ogni trattamento potenzialmente dannoso alle api e agli altri insetti impollinatori deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.

3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, nei frutteti e nei vigneti è obbligatorio l'asporto totale della massa sfalcata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo quando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

#### **Art. 53 Azioni per contrastare la proliferazione degli insetti molesti, in particolare la zanzara tigre, in aree urbane e rurali**

**1** In tutti gli allevamenti di animali e nelle aree di relativa pertinenza, sia coperte che scoperte, nelle concimaie, nei cumuli di materiale di varia natura accatastato, si devono effettuare trattamenti necessari contro le mosche ed altri infestanti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

**2** I titolari di allevamenti presenti nel territorio comunale, devono predisporre ad inizio di ogni anno solare un programma di trattamenti di disinfestazione, in forma scritta, contro il proliferare di mosche. Il programma deve prevedere la registrazione dei seguenti dati:

a. la data di intervento;

b. il nome commerciale dei prodotti impiegati;

c. le dosi d'impiego e la quantità di prodotto utilizzato;

d. le modalità e i mezzi con cui sono stati eseguiti i trattamenti;

e. il nome e firma dell'operatore che ha effettuato l'intervento.

Qualora i trattamenti vengano eseguiti da ditta esterna, farà fede la ricevuta rilasciata dall'operatore della ditta stessa.

Copia delle fatture o scontrino fiscale relativo all'acquisto dei prodotti impiegati con le relative schede tecniche e di sicurezza dovranno essere conservate insieme al registro dei trattamenti per un periodo di almeno due anni a

cura del titolare dell'allevamento.

**3** Tutti gli allevamenti devono curare la pulizia dei locali di ricovero degli animali e di tutte le aree esterne; in particolare è necessario che sia garantita la pulizia nei punti di movimentazione delle deiezioni e delle attrezzature utilizzate.

**4** L'area di pertinenza dell'allevamento dovrà essere periodicamente sfalciata e il materiale ottenuto dovrà essere smaltito secondo i regolamenti vigenti.

**5** I soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.), devono:

a. evitare l'abbandono temporaneo o definitivo negli spazi aperti pubblici o privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

b. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;

c. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

d. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di altra provenienza;

e. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

**6.** I soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, devono:

a. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.

**7.** I conduttori di orti e giardini, devono:

a. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente ogni settimana;

b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

c. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

**8.** I proprietari e responsabili o i soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, devono:

a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

b. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

**9.** I gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e i detentori di copertoni in generale, devono:

a. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

b. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

b. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

**10.** I responsabili dei cantieri, devono:

- a. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- c. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- d. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

11. Tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati devono:

- a. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
- d. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

12. All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

#### **Art. 54 Misure contro la proliferazione dei ratti**

1. La presenza di ratti e topi sul territorio molto spesso è dovuta ad un errato comportamento da parte della popolazione, per esempio abbandono di rifiuti, mancata pulizia delle aree esterne di pertinenza (periodici sfalci dell'erba) ecc.

2. Al fine di ridurre l'infestazione da ratti è necessario:

- a. Mantenere pulite le aree esterne di abitazioni e pertinenze di fabbricati produttivi di varia natura;
- b. Evitare di tenere in aree esterne materiale stoccato alla rinfusa;
- c. Non abbandonare i rifiuti, ma smaltirli secondo le scadenze previste in calendario conferendoli negli appositi contenitori;
- d. I rifiuti devono essere chiusi;
- e. Gli alimenti per gli animali devono essere conservati in contenitori chiusi.

3. I prodotti usati per la derattizzazione devono essere collocati in luoghi inaccessibili alle persone e agli animali non bersaglio (usando appositi contenitori).

4. I titolari e/o conduttori degli allevamenti dovranno predisporre un programma di derattizzazione e di registrazione degli interventi.

#### **Art. 55 Azioni per contrastare la proliferazione dei ratti nelle aree urbane**

1. Per evitare situazioni di degrado urbano con rilevanze igienico - sanitarie, al fine di ridurre l'infestazione da ratti nelle aree urbane, chiunque deve provvedere nelle aree di proprietà a:

- a. mantenere pulite le aree esterne evitando di tenervi materiale stoccato alla rinfusa;
- b. non abbandonare i rifiuti, ma conferirli correttamente;
- c. predisporre dei contenitori appositi in caso di compostaggio domestico, collocandoli in un'ideale area dedicata;
- d. rimuovere dalle ciotole, al termine del pasto, i residui alimentari somministrati agli animali da affezione e da cortile;
- e. conservare in contenitori chiusi gli alimenti per gli animali;
- f. provvedere, negli spazi scoperti di pertinenza o nelle aree incolte, al taglio periodico dell'erba e/o delle specie vegetali infestanti, evitando assolutamente depositi permanenti o temporanei di materiali e cose.
- g. I rifiuti, in attesa di essere conferiti al servizio raccolta, devono essere depositati i contenitori chiusi che non consentano ai ratti e altri animali di entrare a contatto con essi;

2. Nelle strade ed aree pubbliche, oggetto d'intervento di derattizzazione, è fatto assoluto divieto di:

- a. danneggiare o sottrarre le postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;
- b. toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;
- c. introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola;
- d. abbandonare qualsiasi rifiuto lungo le strade, all'interno delle aree pubbliche o private interessate



dall'intervento.

3. E' fatto obbligo ai titolari di tutti i pubblici esercizi, aziende ricettive dove si svolge l'attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, di effettuare adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire ed impedire la presenza di ratti e tenere i cassonetti di raccolta dei rifiuti ermeticamente chiusi.

4. L'apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere preceduta, a carico della ditta esecutrice dei lavori, da un'adeguata azione preventiva di derattizzazione che deve essere ripetuta annualmente e per tutta la durata del cantiere, con almeno due interventi effettuati nel periodo invernale.

5. In ambito urbano, i proprietari o affittuari d'immobili e/o terreni devono provvedere ad una loro adeguata manutenzione e sfalcio delle erbacce in modo da impedire l'accesso ai ratti e la conseguente formazione di focolai di infestazione.

6. Gli Uffici del Comune possono, a richiesta dei soggetti di cui ai precedenti commi n.3,4 e 5, fornire le informazioni necessarie per una corretta procedura operativa nell'esecuzione degli interventi di lotta integrata al ratto.

7. I prodotti usati per la derattizzazione devono essere collocati in luoghi inaccessibili alle persone e agli animali non bersaglio (usando appositi contenitori)

8. I titolari e/o conduttori degli allevamenti dovranno predisporre un programma di derattizzazione e di registrazione degli interventi, con le stesse modalità previste all'art. 53 comma 2, per i trattamenti contro le mosche.

#### **Art. 56 Vespe, calabroni, api ed imenotteri aculeati**

1. I Vigili del Fuoco garantiscono gli interventi di emergenza in ambito pubblico e privato nelle situazioni definite dal Ministero dell'Interno con circolare del 3 giugno 2000 e riportate al successivo comma 4.

2. Le ditte private devono eseguire gli interventi di disinfestazione che non rientrino nella casistica di cui sopra con spese a carico del richiedente.

3. Il Comune garantisce gli interventi di disinfestazione e rimozione di nidi di vespe, calabroni ed imenotteri aculeati in genere nelle aree e strade ad uso pubblico e nei fabbricati di pertinenza comunale.

4. I Vigili del Fuoco garantiscono gli interventi in ambito pubblico e privato nelle situazioni di:

a. impossibilità di isolare i locali all'interno dei quali insistono sciami di insetti;

b. impossibilità di allontanamento, sia pur temporaneo, delle persone vulnerabili;

c. situazione di crisi per gruppi sociali;

d. dimensioni straordinarie degli sciami e/o dei favi;

e. rischio o difficoltà di accesso ai siti;

f. richiesta, da parte dei Servizi localmente preposti alla disinfestazione, nei casi in cui siano necessari strumenti e mezzi in dotazione ai Vigili del Fuoco.

#### **Art. 57 Colombi ed altri volatili nei centri abitati**

1. Al fine di evitare problemi igienico-sanitari conseguenti all'eccessiva proliferazione e diffusione di colombi od altri volatili, è vietato somministrare cibo ed alimenti nonché disperdere o abbandonare rifiuti alimentari nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici, rii e canali del territorio comunale.

2. Al fine di salvaguardare il vicinato, la somministrazione di cibo e alimenti in cortili, spazi privati, balconi e finestre è vietata, salvo esplicita autorizzazione del condominio o dei vicini immediatamente adiacenti e previa adozione di tutti i necessari accorgimenti e sistemi di prevenzione della diffusione di guano e della conseguente pulizia dell'area.

3. Allo scopo di impedire che i componenti chimici del guano dei colombi o di altri volatili e l'azione meccanica del becco e delle zampe deteriorino le strutture architettoniche e creino degrado per l'igiene urbana ed al fine di prevenire possibili trasmissioni di patologie all'uomo (zoonosi), i proprietari di immobili devono provvedere, a propria cura e spese, al risanamento, ripulitura e chiusura dei locali (ad es. sottotetti, terrazzi, abbaini, etc.) e degli anfratti nei quali i colombi hanno nidificato e depositato guano od altre tracce.

4. I gestori/proprietari dei sopraservizi pubblici quali linee telefoniche, telegrafiche, condutture in genere, etc., devono provvedere, a propria cura e spese, alla sistemazione di dissuasori o sistemi equipollenti, per impedire ai colombi di posarsi e/o nidificare, al fine di evitare il crearsi di inconvenienti igienico-sanitari sulla pavimentazione e/o sulle facciate degli immobili.

5. Il Comune ha il compito di monitorare le situazioni a rischio legate alla presenza di posatoi diurni e notturni ed i siti di nidificazione dei colombi o altri volatili ed attivarsi tempestivamente per la pulizia di tutte quelle aree pubbliche, dove si registra la forte presenza di materiale fecale.

#### **Art. 58 Inconvenienti igienici**

1. Il Comune, al momento della segnalazione di un inconveniente igienico da parte di chiunque, deve attivarsi attraverso:

a. l'avvio dei procedimenti di verifica avvalendosi degli Uffici comunali, dell'Azienda ULSS o della Polizia Locale e degli altri organi di vigilanza e controllo competenti;

b. l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza (diffida, ordinanza di ripristino, ordinanza di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, etc.);

c. la vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 lettera b) e dove possibile il Comune effettua l'intervento d'ufficio, salvo il recupero delle spese.

#### **Art. 59 Obbligo di denuncia malattie infettive**

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'AULSS qualunque caso di malattia infettiva o diffusa degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, comprese fra quelle indicate nell'art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954 n° 320 e successive modificazioni.

#### **Art. 60 Abbeveratoi per animali**

1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettere oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

2. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

#### **Art. 61 Isolamento per malattie contagiose**

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, deve provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

2. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti Autorità Sanitarie.

#### **Art. 62 Igiene degli animali nelle stalle**

1 Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

2 Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

3 E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

### **CAPO IX**

#### **RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI**

#### **Art. 63 Colture agrarie – Limitazioni**

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

#### **Art. 64 Accensione di fuochi**

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia, l'accensione dei fuochi è ammessa, in assenza totale di vento e solo ai fini agronomici.

L'attività di bruciatura è comunque vietata nelle giornate nebbiose, umide e piovose e potrà avvenire:

- sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali;
- utilizzando materiale vegetale asciutto, al fine di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l'eccessiva fumosità.

Si devono usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi.

2. Deve essere pertanto rispettata una distanza minima di m. 50 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade principali di scorrimento e da qualsiasi

altro deposito di materie infiammabili o combustibili. In ogni caso per l'accensione di fuochi dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dagli Enti competenti.

3. Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza.

4. Le erbe residue possono essere decomposte dagli interessati in apposite concimaie, o in appositi contenitori ad uso composte, secondo le norme sul compostaggio domestico, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.

5. Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati, se non per validi motivi di disinfestazione. Pertanto dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.

6. È vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili.

7. Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assicurare la presenza di un numero di persone sufficienti durante tutte le operazioni di brucio. In nessun caso i fuochi potranno essere lasciati incustoditi prima del totale spegnimento.

#### **Art. 65 Detenzione di animali da cortile**

1. I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie per fornire le condizioni minime di protezione e di benessere, nonché ridurre al minimo l'impatto ambientale con particolare riferimento alle emissioni di odori e rumori.

2. I medesimi debbono altresì:

a) rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente;

b) evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con l'emissione di rumori e odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza e/o altro.

#### **Art. 66 Norme relative ai comuni pericoli**

1. È vietato:

a) esercitare in luoghi pubblici aperti al pubblico o nelle immediate vicinanze, attività pericolose per loro natura o per mezzi adoperati e parimenti esporvi o lasciarvi cose che possono determinare pericolo per i passanti;

b) danneggiare, inquinare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e così pure le fontane e gli abbeveratoi pubblici;

c) lavare nelle fontane pubbliche e nei pubblici abbeveratoi;

d) convogliare e gettare nei corsi d'acqua, siano pubblici o privati, materie putride;

e) gettare o lasciare defluire nelle chiaviche e nei fossi di scolo qualunque materia che possa impedire o rendere difficoltoso il deflusso delle acque o produrre esalazioni putride;

f) apportare modificazioni al corso di acque pubbliche, mediante qualsiasi opera anche se provvisoria, salvo particolare autorizzazione delle autorità competenti;

g) svolgere qualsiasi privata attività che comporti l'occupazione anche temporanea del suolo senza averne ottenuta la regolare autorizzazione;

h) gettare o accumulare rottami, residui di demolizioni, materiale di rifiuto, spazzature ed immondizie. I contravventori oltre a soggiacere ai provvedimenti previsti dalla legge, dovranno, nel più breve termine, provvedere alla rimozione dei materiali abusivamente depositati.

2. Dai cortili, dalle aie e dai fondi annessi alle case rurali, deve essere assicurato, a cura dei possessori, il costante deflusso delle acque piovane.

3. È vietato imbrattare muri prospicienti le pubbliche vie, anche con disegni o scritturazioni di qualsiasi genere.

### **CAPO X**

#### **UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NEL TERRITORIO COMUNALE**

##### **Art. 67 Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari**

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.

2. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale.

3. Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.

4. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
5. Obiettivo del Regolamento risulta la riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. L'Amministrazione Comunale a tale scopo, annoterà nel "Registro web dei trattamenti" i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità devono essere pubblicate sul sito web dell'Amministrazione trasparente comunale.
6. Compatibilmente con normative di carattere sovraordinato e comunque nei limiti di potestà degli organi territoriali locali, in ragione della antropizzazione diffusa e della particolare sensibilità ambientale dell'intero territorio comunale è obbligatorio l'utilizzo di P.F. che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.
7. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque. L'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte a evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia di rispetto non trattata di almeno 4 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri.
8. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfezione, derattizzazione e simili.
9. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n. 150/2012.

#### **Art. 68 Definizioni**

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, piste ciclabili, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle cd "aree extra agricole".
2. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
3. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
4. **Aree di tutela assoluta** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. **Aree di rispetto** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.
6. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
7. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti

produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

**8. Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "Standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.

**9. Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.

**10. Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.

**11. Irroratrice a recupero o a tunnel:** irroratrice dotata di pannelli per il recupero del liquido non trattenuto dalla vegetazione; è in grado di abbattere quasi completamente la deriva e di recuperare parte della miscela antiparassitaria distribuita.

**12. Colture arboree:** disciplina tecnico-scientifica che si occupa della coltivazione degli alberi a fini produttivi o ornamentali.

**13. Colture erbacee:** disciplina tecnico-scientifica che si occupa della coltivazione delle piante a consistenza erbacea, cioè che non hanno subito il processo di lignificazione.

#### **Art. 69 Obblighi nella difesa fitosanitaria**

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

#### **Art. 70 RegISTRAZIONI e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti.

2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1) viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).

3. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.

4. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:

- a. Elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture;
- b. Prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- c. Superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- d. Ogni ulteriore informazione utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

#### **Art. 71 Individuazione delle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. Il presente Regolamento individua le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco non esaustivo delle categorie di cui al paragrafo A.5.6, del PAN: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, piste ciclabili, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, ed eventuali altre aree.

2. Con il presente Regolamento sono altresì individuate in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante:

- a. Le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- b. Le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

In caso di deroga approvata dal sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione Comunale di provata esperienza professionale e comunque non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R 37; R38, R 42, R43; R 40, R41, R45, R 48, R 60, R61, R62, R63, R64, R68, e contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (H 332, H 312, H302, H331, H 311, H 301, H330, H310, H300, H319, H335 , H315 H334, H317, H351, H318, H350, e relative combinazioni (H350 i), H372, H373 H360, e relative combinazioni ( H360D, H 360Df, H 360 f H360 FD, H 360 Fd), H361 e relative combinazioni H361d, H361f, H361fd), H362 H341, H304, H314, H336, H340, H370, H371). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrio-fetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 sono riportate nella cartografia allegata con l'elenco delle stesse.

#### **Art. 72 Gestione prodotti fitosanitari**

Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

#### **Art. 73 Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione**

Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:

- a. Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
- b. Preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
- c. Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
- d. In caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
- e. Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
- f. Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

#### **Art. 74 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari**

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative, corsi d'acqua e altre coltivazioni di terzi.
3. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
  - a. Di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
  - b. Di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
  - c. Di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
  - d. Di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.

5. È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura in particolare durante la fioritura dell'acacia, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).

6. La deriva dei prodotti fitosanitari e ad azione erbicida è severamente vietata. I trattamenti debbono essere effettuati in modo che non provochino deriva sui fondi non interessati alla coltura trattata.

#### **Art. 75 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individuate dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 71 del presente Regolamento, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.

2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, questi ultimi, debbono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del PAN.

3. E' comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R 37; R38, R 42, R43; R 40, R41, R45, R 48, R 60, R61, R62, R63, R64, R68, e contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (H 332, H 312, H302, H331, H 311, H 301, H330, H310, H300, H319, H335 , H315 H334, H317, H351, H318, H350, e relative combinazioni (H350 i), H372, H373 H360, e relative combinazioni ( H360D, H 360Df, H 360 f H360 FD, H 360 Fd), H361 e relative combinazioni H361d, H361f, H361fd), H362 H341, H304, H314, H336, H340, H370, H371).

4. Nelle aree individuate ai sensi dell'art. 71, del presente Regolamento, non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

5. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del presente Regolamento.

6. Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica; a tal fine l'Amministrazione Comunale favorisce azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei prodotti fitosanitari.

7. E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di appositi cartelli dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

8. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

9. E' fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'Amministrazione medesima.

#### **Art. 76 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:

a. Prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09;

b. Preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 889/08.

2. Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere scelti tra quelli autorizzati al punto A.5.6 del PAN.

3. E' comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R 37; R38, R 42, R43; R 40, R41, R45, R 48, R 60, R61, R62, R63, R64, R68, e contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (H 332, H 312, H302, H331, H 311, H 301, H330, H310, H300, H319, H335 , H315 H334, H317, H351, H318, H350, e relative combinazioni (H350 i), H372, H373 H360, e relative combinazioni ( H360D, H 360Df, H 360 f H360 FD, H 360 Fd), H361 e relative combinazioni H361d, H361f, H361fd), H362 H341, H304, H314, H336, H340, H370, H371).

**Art. 77 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.

2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere effettuato il diserbo. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 gennaio 2014.

**Art. 78 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) individuate dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 71 del presente Regolamento, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio 2014.

2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 15 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

a. Nelle colture arboree:

- Presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento, comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri e spessore superiore ad 1 metro;

- Utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato;

- Nella fascia dai 30 metri ai 15 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;

- Siano utilizzate irroratrici a tunnel con recupero in tutto l'appezzamento trattato;

- Si proceda con il trattamento manuale.

b. Nelle colture erbacee:

- Presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri e spessore superiore ad 1 metro rispetto alla coltura da trattare;

- Utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.

In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve comunque essere mantenuta in ogni caso una fascia non trattata di 1,5 metri dal confine e di 5 metri nel caso di coltivazioni arboree. Inoltre, nelle colture arboree, gli ultimi 2 - 4 filari vanno trattati verso l'interno.

3. Rispetto alle piste ciclabili è vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1 a distanza inferiore a 15 m, riconducibili a 5 metri nel caso vengano adottate le misure di cui al punto precedente (lettere a e b fatto salvo che nell'etichetta sia prevista una distanza maggiore).

4. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 2 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

5. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita negli orari di chiusura delle strutture e deve cessare almeno un'ora prima dell'apertura delle stesse e comunque è vietata nelle fasce di protezione come definite ai precedenti commi.

6. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1 e 2 del presente articolo, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (entro le ore 09.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

7. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:

a. In ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.



- b. Quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;
- c. E' inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti;
- 8.L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" da esporre 24 ore prima del trattamento.

***Cartello-tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Cartello a sfondo giallo con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).***

<b><i>ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI</i></b>	
<b><i>SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE</i></b>	
<b><i>DATA TRATTAMENTO</i></b>	<b><i>DURATA DIVIETO ACCESSO (giorni)</i></b>

9.E' comunque consigliabile per quanto riguarda la viticoltura, attenersi in tutto il territorio comunale, sia alla lotta biologica, che all'utilizzo di un protocollo di produzione integrata o biologico. Questo Protocollo è un Disciplinare di difesa integrata avanzata volta alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, dove si incentiva l'uso di preparati non classificati pericolosi per l'uomo e per l'ambiente animale ed acquatico.

**Art. 79 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitarie nelle aree limitrofe alle abitazioni**

1. Nelle aree coltivate contigue alle abitazioni è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari ad una distanza inferiore ai 20 metri dal confine di pertinenza dell'abitazione.
2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta a 5 metri nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
  - a. Nelle colture arboree:
    - Presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri e spessore non inferiore a metri 1;
    - Utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato;
    - Nella fascia dai 20 metri ai 5 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
    - Siano utilizzate irroratrici a tunnel con recupero in tutto l'appezzamento trattato;
    - Si proceda con il trattamento manuale.
  - b. Nelle colture erbacee:
    - Presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 2 metri rispetto alla coltura da trattare;
    - Utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.
3. In ogni caso, comunque, la distanza di cui al comma 2 non potrà mai essere inferiore a 10 metri dal fabbricato d'abitazione.

### **Art. 80 Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili**

1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.
2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
3. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

### **Art. 81 Gestione rimanenze prodotti fitosanitari**

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

## **CAPO XI**

### **GESTIONE DEL TERRITORIO AGROFORESTALE**

#### **Art. 82 Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini**

1. Fermo restando la potestà normativa regionale in materia, i fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana, essa deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.
2. Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.
3. È fatto divieto di demolire le murature a secco in pietrame costituenti argini o muro di sostegno senza preventiva autorizzazione dell'Ente competente. La conservazione di dette opere è a carico degli aventi causa a norma del C.C. e l'amministrazione Comunale può sostituirsi al privato con diritto di rivalsa.

#### **Art. 83 Irrigazione**

1. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.
2. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.
3. Gli irrigatori installati lungo le strade o prospicienti le stesse devono essere provviste di dispositivo a settore oppure dotati di barriera antispruzzo in modo tale da evitare lo spargimento sulla carreggiata compatibilmente con gli eventi atmosferici. In ogni caso l'utilizzatore dell'impianto dovrà costantemente vigilare sul corretto posizionamento dell'impianto stesso.
4. È comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o di uso pubblico.
5. Per il corretto utilizzo del servizio irriguo si richiama quanto contenuto nei Regolamenti consorziali; eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti se non previa richiesta al Consorzio di Bonifica Competente in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di legge. Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

#### **Art. 84 Terreni incolti o non edificati**

1. I proprietari e i conduttori di fondi incolti situati vicino ad abitazioni ed edifici, siano essi residenziali, commerciali ed industriali, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere anche parzialmente, le proprietà confinanti.
2. È fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo allo sfalcio del fondo almeno due volte all'anno, in modo da prevenire la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc. o qualsiasi inconveniente igienico-sanitario.

3. Per le aree gestite a riposo si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunitari vigenti e dalle norme di attuazione degli stessi.

4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso il Comune impone l'esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di ulteriore inottemperanza, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

#### **Art. 85 Emissione di odori molesti**

1. I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agroindustrie, i responsabili del deposito in campagna di concimi, digestato o di qualsiasi altra sostanza la cui destinazione sia lo spargimento al suolo, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità come previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Qualora pervengano lamentele da singole persone o da una pluralità di persone, circa la presenza di odori fastidiosi, previo accertamento dal parte del competente personale, l'Amministrazione con apposito provvedimento disporrà la misura ritenuta più idonea per eliminare, e se ciò non fosse possibile ridurre gli odori di cui trattasi.

### **CAPO XII**

#### **DISCIPLINA PER LA DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI, DEI MATERIALI DIGESTATI E DELLE ACQUE REFLUE COMPRESIVA DEL PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA**

#### **Art. 86 Finalità e criteri generali**

La distribuzione di liquami zootecnici, letame, ammendanti organici assimilabili al letame (di seguito definiti assimilati) e fanghi non tossico nocivi su suolo agricolo costituisce una pratica agronomica finalizzata al miglioramento delle caratteristiche fisico-chimiche dei terreni agricoli e deve essere in grado di apportare sostanziale beneficio alle colture agrarie, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche. Dovrà inoltre tenere conto delle esigenze e delle richieste complessive di elementi nutritivi da parte delle colture e dell'efficienza di utilizzazione nel corso del ciclo colturale, in relazione a fattori agronomici (es. epoca e modalità di somministrazione) e fattori ambientali (es. pedologici, idrologici e climatici).

Si precisa che il Comune di Castello di Godego ai sensi del decreto dirigenziale dell'Unità complessa sistema informativo settore primario e controllo della Regione Veneto n. 8 del 10/07/2012 risulta vulnerabile ai nitrati di origine agricola.

Per l'esatta definizione individuazione e corretta utilizzazione degli stessi, si dovrà fare riferimento alle seguenti normative:

D.M. 25.02.2016 e DGRV 1835/2016

Definizioni principali:

- "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:

- le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

- le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera e se palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri compresa la pollina disidratata;

- le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento;

- i letami, i liquami e/o materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

- il compost esausto da fungicoltura;

- fertilizzante azotato: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture;

- stallatico: ai sensi dell'art. 3, punto 20 del regolamento CE n. 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;

- effluenti di allevamento: "le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i residui di alimenti zootecnici, perdite di abbeverata, acqua di veicolazione delle deiezioni, nonché i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;

- liquami; effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e se provenienti da attività di allevamento:
  - i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
  - i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
  - le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera.
- Le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, anche derivante da trattamenti di effluenti zootecnici;
  - i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
  - le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquidi definiti come sopra e qualora destinate ad utilizzo agronomico;
- Per quanto non specificato si fa riferimento all'allegato A art. 2 della DGR 1835 del 25/11/2016.

### **Art. 87 Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75**

1. Nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola l'utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.lgs n. 75/2010 è vietato nelle seguenti situazioni:

a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

2. Tenuto conto di quanto già disciplinato al comma 1, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:

a) Sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;

b) Nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola;

c) Nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;

d) Nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94;

e) Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

f) In tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ad ARPAV – Osservatorio suolo e rifiuti.

3. È altresì vietato l'utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami e dei materiali ad essi assimilati:

a) Dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e s.m.i.;

b) Nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;

c) Nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e s.m.i., e dalle successive disposizioni regionali di attuazione.

4. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

5. L'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010, è vietato in caso di rischi significativi di perdite di nutrienti per scorrimento superficiale o percolazione in profondità.

Inoltre, nel caso degli arativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi minerali entro le 12 ore successive alla distribuzione.

Per ridurre i rischi di perdite di nutrienti, nel caso dell'applicazione del letame e dei materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. È vietato l'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emanare specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e bonifiche.

6. Va favorita ed incentivata la realizzazione e la corretta gestione colturale di adeguate fasce tampone boscate tra i margini degli appezzamenti e gli scoli, i fossati, i corsi d'acqua, le aree palustri e le zone umide in generale;
- a) Va favorito ed incentivato il mantenimento o, se necessario, il ripristino e la gestione degli elementi del paesaggio agrario di interesse ecologico ed agro ecologico, come le siepi, i frangivento e i boschetti e, dove possibile, sia favorita la realizzazione e la corretta gestione di margini con adeguate specie arboree e arbustive;
- b) Va favorita ed incentivata l'adozione di ulteriori strategie di riduzione e controllo nell'uso dei prodotti chimici basate sull'impiego di prodotti a impatto e tossicità il più possibile contenuti, tenendo in considerazione, contestualmente, la fenologia e i periodi di minor vulnerabilità delle specie.

#### **Art. 88 Divieti di utilizzazione dei liquami**

1. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:
- a) 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- Nelle fasce di divieto sopra indicate, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.
2. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:
- a) Sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) Nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- d) In tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ad ARPAV–Osservatorio suolo e rifiuti;
- e) Per una fascia di 20 m dalle case, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno avendo cura che il liquame non rimanga a contatto con l'aria al fine di evitare la proliferazione di mosche o altri agenti infestanti), le suddette distanze vengono dimezzate;
- f) Nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- g) In orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- h) Dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- i) Su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- j) Nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola;
- k) Nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94;
- l) Nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
4. È altresì vietato l'utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di liquami e dei materiali ad essi assimilati:
- a) Dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e s.m.i.;
- b) Nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
- c) Nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e s.m.i. e dalle successive disposizioni regionali di attuazione.
5. L'utilizzo dei liquami e materiali assimilati è vietato, di norma, sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%.
6. Va favorita ed incentivata la realizzazione e la corretta gestione colturale di adeguate fasce tampone boscate tra i margini degli appezzamenti e gli scoli, i fossati, i corsi d'acqua, le aree palustri e le zone umide in generale;
- a) Va favorito ed incentivato il mantenimento o, se necessario, il ripristino e la gestione degli elementi del paesaggio agrario di interesse ecologico ed agro ecologico, come le siepi, i frangivento e i boschetti e, dove possibile, sia favorita la realizzazione e la corretta gestione di margini con adeguate specie arboree e arbustive;
- b) Va favorita ed incentivata l'adozione di ulteriori strategie di riduzione e controllo nell'uso dei prodotti chimici basate sull'impiego di prodotti a impatto e tossicità il più possibile contenuti, tenendo in considerazione, contestualmente, la fenologia e i periodi di minor vulnerabilità delle specie.

## **Art. 89 Divieti stagionali**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 95 e 96, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati di cui al presente provvedimento, dei fanghi, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

a) 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010, ad eccezione dell'ammendante compostato per il quale il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio esclusivamente nel caso di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco, di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale. Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro distribuito in due interventi secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 40 del DM 25/2/2016;

b) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%;

c) 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione di quelli al punto b). Nel caso del letame bovino, ovicaprino e di equidi, utilizzati su pascoli, prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole, il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio;

d) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue. Fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha durata di:

- 90 giorni su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, cereali autunno - vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento interfilare permanente) o nei terreni con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata;

- 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture (dal 1° novembre alla fine di febbraio).

e) Divieto assoluto dal 15 luglio al 31 agosto e nei giorni di domenica e festivi compreso il Santo Patrono;

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 dell'allegato A alla DGR n. 1835 del 25/11/2016, nelle zone ordinarie, l'utilizzo dei liquami, acque reflue e deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata è vietato nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio.

In conformità a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del DM 25/2/2016, deve essere rispettato un periodo di divieto continuativo all'utilizzazione agronomica di liquami, materiali ad essi assimilati ed acque reflue, di almeno 60 giorni (dal 1 dicembre al 31 gennaio).

3. Nel rispetto di quanto già previsto al comma 3, la sospensione del divieto di distribuzione è comunque ammessa sulla base della sussistenza dei seguenti criteri e dati oggettivi:

a) I terreni non siano in condizioni di saturazione idrica. A tal fine si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri;

b) I dati meteorologici forniti da ARPAV prevedano almeno tre giorni di tempo stabile, attraverso il bollettino meteo dedicato, che ARPAV divulgherà giornalmente sul proprio sito Internet indicando la probabilità delle precipitazioni del giorno di emissione e indicando la possibilità di spandimento in campo.

4. La Regione provvederà ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, in merito alle sospensioni del divieto, di cui al comma 3.

5. Le sospensioni del divieto decadono in caso di sopravvenienza di precipitazioni meteoriche.

6. Si integra l'articolo con l'inserimento dello schema riassuntivo del divieto temporale di utilizzo dei materiali palabili e non palabili:

## **TABELLA DIVIETI STAGIONALI DI SPANDIMENTO PER TIPO DI FERTILIZZANTE**

ZONA		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) – in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicai e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) *	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) –	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) –**	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5% (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio
Tutti i materiali	Domenica e festivi, Santo patrono	
Tutti i materiali		Dal 15 luglio al 31 agosto

\* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

\*\* sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

#### **Art. 90 Tecniche di distribuzione dei liquami, letami, dei loro assimilati e delle acque reflue**

1. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto di:

- a) Caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- b) Caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
- c) Tipo di effluente;
- d) Colture praticate e loro fase vegetativa.

2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- a) Il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) Fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a no tillage), o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 12 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
- c) L'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) L'uniformità di applicazione dell'effluente;
- e) La prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee.

3. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA.

4. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA. Tale tecnica di distribuzione in campo deve essere preferibilmente utilizzata nella distribuzione della frazione liquida del digestato risultante dalle operazioni di separazione solido/liquido, con modalità che non determinino la produzione di aerosol.

#### **Art. 91 Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione**

1. Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono essere prioritariamente impiegati come fertilizzanti, ove disponibili, gli effluenti di allevamento le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del

bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.

2. Al fine di garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti di nutrienti, l'azoto proveniente dalla distribuzione di fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici, non deve superare in tutto il territorio regionale i limiti di massima applicazione Standard (MAS), di cui alla tabella MAS (Allegato 2a dell'allegato A alla DGR 1835 del 25/112016).

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del DM 25/2/2016, il valore minimo di efficienza dell'azoto somministrato con gli effluenti di allevamento è di almeno 60% per il liquame suino e avicolo, 50% per liquame bovino e 40% per il letame.

3. I quantitativi di azoto di cui alla tabella MAS sono espressi come azoto efficiente. L'efficienza dell'azoto distribuito con i concimi azotati si considera costante pari a 1, quella degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altre biomasse destinati all'utilizzo agronomico deve essere determinata sulla base dei livelli di efficienza riportati nell'allegato 3 dell'allegato A alla DGR 1835 del 25/112016- Tabella delle efficienze degli effluenti di allevamento e digestati.

4. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, il quantitativo di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno.

Il calcolo della quantità di 170 kg di azoto al campo è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento, anche sottoposti a trattamento di digestione anaerobica, e dalle acque reflue come definite dal presente provvedimento.

5. Le dosi di effluente di allevamento, che sono comprensive, fra l'altro, della frazione zootecnica del digestato, sono applicate nel rispetto del MAS, e l'eventuale integrazione di altre tipologie di fertilizzanti azotati, devono essere giustificate dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), quando previsto.

Il quantitativo medio aziendale di 170 kg di azoto al campo di cui al comma 4, ovvero di 340 kg di azoto al campo di cui al comma 5 va calcolato sulla base dei valori della tabella inserita nell'allegato 4 dell'allegato A alla DGR 1835 del 25/112016- Quantità di effluenti e di azoto prodotti per capo e ripartizione dell'azoto tra liquame e letame.

6. Sono tenute alla predisposizione del Piano di Utilizzazione agronomica annuale (PUA) attenendosi ai limiti di MAS:

a) Tutte le aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale e quelle di allevamenti bovini con più di 500 Unità Bestiame adulto (UBA);

b) Le aziende che in zona vulnerabile utilizzano oltre 3.000 kg/anno di azoto da effluenti di allevamento, e/o da digestato con effluenti d'allevamento.

7. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

a) L'uniformità di applicazione del fertilizzante;

b) L'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni in atmosfera;

c) La corretta applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati così come definiti all'articolo 86, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola), e comunque entro i limiti di azoto totale (organico, chimico, o chimico ed organico) della tabella MAS;

d) Lo spandimento del liquame e dei materiali assimilati con sistemi di erogazione e modalità tali da contenere le emissioni in atmosfera quali lo spandimento a raso, per iniezione, a bassa pressione seguito da interrimento entro le 12 ore, fertirrigazione;

e) L'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;

f) La conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA e al Piano di Gestione di cui alla Direttiva Quadro Acque.

8. La Regione del Veneto può individuare all'interno delle zone vulnerabili – previo avvio di un piano di verifica di fattibilità con ARPAV – particolari aree di criticità ambientale dovuta all'elevata permeabilità del suolo, alla consistente percolazione o a condizioni che possono ridurre la capacità delle colture di utilizzare le sostanze nutritive contenute nelle deiezioni distribuite. In tali aree devono essere adottate misure di protezione ambientale aggiuntive o integrative a quelle indicate nei commi precedenti, ivi compresa l'ulteriore limitazione degli apporti di azoto di qualsiasi origine.

9. Lo spandimento dei letami o dei liquami nelle aree a pascolo permanente, che ricadono nelle aree SIC e ZPS, deve assicurare il rispetto delle misure di conservazione vigenti nel sito al fine di evitare il deterioramento dell'habitat.



10. Per le aree individuate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, le disposizioni relative all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati degli effluenti zootecnici e dei materiali ad essi assimilati non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici disciplinati dal presente provvedimento contrastino con le misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione e dei Piani di gestione qualora presenti.

11. Si integra l'articolo con la tabella riassuntiva degli obblighi di presentazione comunicazione e di predisposizione del PUA:

#### PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE E PREDISPOSIZIONE PUA

Quantità di azoto/acqua reflua (prodotta e/o utilizzata)	ZVN	ZVN
$N < 1.000 \text{ kg/anno}$	Esonero	Esonero
$1.000 \geq N < 3.000 \text{ kg/anno}$	X	Esonero
$3.000 \geq N < 6.000 \text{ kg/anno}$	X	X
$N \geq 6.000 \text{ kg/anno}$	X	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X
Acque reflue > 1.000 m <sup>3</sup>	X	-
Acque reflue < 1.000 m <sup>3</sup>	Dichiarazione di non rilevanza	

#### **Art. 92 Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento**

1. Il trattamento e le modalità di stoccaggio degli effluenti di allevamento e assimilati destinati ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi, nonché alla protezione dell'ambiente. Il trattamento e lo stoccaggio debbono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico nel rispetto dei valori individuati nelle tabelle dell'Allegato 1 dell'allegato A della DGR 1835 del 25/11/2016.

Nel caso di trattamenti degli effluenti di allevamento con rendimenti di separazione e riduzione di concentrazione dell'azoto diversi da quelli riportati nelle tabelle di dettaglio regionale, dovrà essere presentato dal richiedente, in allegato alla comunicazione, uno specifico piano di campionamento e analisi che ARPAV provvederà ad verificare ed approvare, e che preveda l'adozione delle migliori metodologie disponibili e nel quale siano descritte dettagliatamente le analisi campionarie in apposita relazione. Al fine di assicurare la qualità del controllo, le analisi dovranno essere condotte da laboratori accreditati, e il 10% dei campioni prelevati dovrà essere analizzato da ARPAV con oneri a carico del proponente, individuati sulla base del tariffario ARPAV vigente.

2. I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono avere dimensioni adeguate alle esigenze colturali e capacità sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

3. I trattamenti non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.

#### **Art. 93 Stoccaggio dei materiali palabili**

1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale

accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di un pendenza minima dell'1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico- sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.

È fatto salvo quanto previsto in merito alla gestione delle lettiera dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da ulteriori norme di prevenzione emanate dalle Autorità sanitarie in caso di focolaio o sospetto focolaio di influenza aviaria.

Nel caso di focolai, o sospetti focolai di influenza aviaria, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 9 del 25/01/2010, le lettiera e le deiezioni avicole palabili non possono uscire dalle strutture dell'allevamento senza autorizzazione dell'Autorità competente e non è ammesso lo stoccaggio in campo nei termini sopra indicati.

2. Le distanze delle strutture scoperte di stoccaggio e trattamento degli effluenti o degli ampliamenti di quelle esistenti dai confini di proprietà, dai limiti della zona agricola (ad esclusione degli insediamenti produttivi artigianali ed industriali), nonché dalle residenze civili non aziendali sparse e concentrate, sono regolamentate dalla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio'. Approvazione", lettera d) "Edificabilità zone agricole", punto 5), come modificato e integrato dalla DGR n. 856/2012.

3. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere fatto riferimento ai coefficienti di cui all'Allegato 5 dell'allegato A della DGR 1835 del 25/11/2016 riportante le altezze funzionali della platea a seconda della tipologia di materiale stoccato. Devono in ogni caso essere messi in atto gli idonei apprestamenti strutturali e gli accorgimenti gestionali necessari ad evitare tracimazioni di materiali e la dispersione dei percolati all'esterno dei depositi di raccolta e delle condotte di convogliamento.

4. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili, fatti salvi i casi in cui i medesimi vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalità di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi. Anche nel caso dei suddetti liquidi di sgrondo, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore a 90 giorni.

5. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché siano impermeabilizzate alla base secondo le indicazioni del comma 1, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori – fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie – le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.

Per le lettiera permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

6. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

#### **Art. 94 Accumulo temporaneo di letami**

1. L'accumulo temporaneo di letami, di SMC (spent mushroom compost – compost esausto da fungicoltura) e di lettiera esauste di allevamenti avicunicoli, è consentito ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. È escluso l'accumulo temporaneo degli altri materiali assimilati ai letami. Diversamente, l'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'articolo 86, è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. La quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali.

2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;
- c) 200 metri dal cimitero
- d) In prossimità dei centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste dal presente comma;
- e) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- g) 40 m dalle sponde dei laghi;

3. L'accumulo temporaneo di cui al comma 1 è ammesso su suolo agricolo per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

a) Il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad

esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare un'adeguata impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;

b) L'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;

c) La superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m<sup>2</sup>, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

In deroga alle condizioni previste alla precedente lettera a), è ammesso l'accumulo temporaneo dei soli letami e degli SMC, con esclusione gli altri materiali assimilati, con accumuli di dimensione non superiore a 6 m<sup>3</sup> di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 2.500 m<sup>2</sup>, limitatamente alle seguenti situazioni:

a) Piccoli allevamenti di tipo familiare;

b) Utilizzatori che effettuino la distribuzione dei letami su superfici inferiori a 2 ettari.

L'accumulo temporaneo non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di un'annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni dell'articolo 93 del presente provvedimento.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

5. Nel caso di:

a) Biomasse costituite da residui delle coltivazioni agricole asportati dall'azienda agricola in cui sono stati prodotti (colletti di barbabietole, paglie, stocchi, ecc.) per essere utilizzati in altre aziende su terreni arativi come ammendanti;

b) Biomasse costituite da residui delle lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola (orticole, frutta, uva, colture industriali, coltivazione funghi, ecc.) conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'azienda, per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti;

c) Compost derivati dalle biomasse di cui ai punti precedenti e conferiti all'azienda utilizzatrice come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti;

E' consentito l'accumulo a piè di campo per un periodo non superiore a 30 giorni. Qualora la produzione delle biomasse di cui ai punti a) e b) sia limitata a brevi periodi stagionali (lavorazione di uve, frutta, pomodoro, ...) l'accumulo temporaneo in campo è consentito nel periodo dal 1° di marzo al 31 ottobre per non più di 72 ore, in attesa del loro spandimento seguito da interrimento immediato con aratura.

#### **Art. 95 Stoccaggio dei materiali non palabili**

1. Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter contenere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque siano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nelle vasche dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (es. paddock impermeabilizzati).

2. Nel caso in cui siano presenti paddock non impermeabilizzati con materiale artificiale, le caratteristiche della superficie interessata dalla presenza degli animali dovranno garantire un coefficiente di permeabilità inferiore a K10-7 cm/s.

3. È necessaria, in ogni caso, la rimozione periodica della componente solida delle deiezioni, avendo cura di non asportare lo strato superficiale del terreno che garantisce l'impermeabilizzazione. Sono altresì richiesti il contenimento e il convogliamento della frazione liquida, con successivo stoccaggio delle due frazioni secondo i criteri previsti dalla normativa presente. Tutto ciò, al fine di evitare l'infiltrazione dei liquidi contenenti nutrienti negli orizzonti sottostanti del suolo ed il loro scorrimento superficiale con dispersione laterale rispetto alla superficie del paddock stesso.

4. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente. Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri.

5. Le dimensioni delle vasche di stoccaggio non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri. Il fondo e le pareti delle vasche devono essere adeguatamente impermeabilizzati e a tenuta stagna.

6. Nel caso dei contenitori collocati in terra (lagoni), il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con un manto di materiale artificiale posto almeno su un adeguato strato di argilla di riporto, e devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. In alternativa alla realizzazione del fosso di guardia, può essere effettuato, avallato dalla relazione tecnica asseverata da parte del progettista, il posizionamento di quattro piezometri ai vertici del lagone, con profondità di almeno 6 metri, al fine di verificare costantemente lo stato di qualità dell'eventuale acqua di falda. Deve essere altresì garantito il mantenimento dei requisiti di impermeabilità mediante adeguate opere di manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura.

In caso di dismissione dei lagoni per l'introduzione di serbatoi flessibili isolati fuoriterra realizzati con materiali idonei, è raccomandato il mantenimento degli originali terrapieni o degli argini rilevati.

7. E' vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni), aventi cioè pareti e fondo in terra, sia totalmente interrati che parzialmente fuoriterra ed anche nel caso che le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.

8. È ammessa la realizzazione di serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico, purché installati con modalità atte ad evitare la dispersione dei liquami ivi contenuti in caso di rotture accidentale.

In particolare occorre prevedere:

- a) La dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantiscano sempre un terrapieno di 30/50 cm;
- b) Realizzazione di un fosso perimetrale di contenimento, isolato dalla rete scolante circostante;
- c) Impermeabilizzazione del terreno di posa tramite apposito telo o garantita dalla presenza di un suolo in sito naturalmente argilloso o, in mancanza, da uno strato artificiale di argilla adeguatamente disposta;
- d) Recinzione dell'area e indicazione con apposita segnaletica;
- e) Individuazione di misure/accorgimenti finalizzati a proteggere il contenitore da possibili urti di macchine operatrici nelle fasi di carico/scarico del materiale non palabile;
- f) Periodiche verifiche sulla tenuta del contenitore, in base alle specifiche tecniche e alla tempistica fornite dalla ditta costruttrice.

Tutte le informazioni di cui sopra costituiscono parte integrante della Comunicazione.

9. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali – per non meno del 20% della SAU – che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaia, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni.

10. In assenza degli assetti colturali ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del comma 9, il volume di stoccaggio non deve essere inferiore a quello del liquame prodotto in 180 giorni. Ricadono, limitatamente alle Zone Vulnerabili, in questa fattispecie anche gli allevamenti di bovini da carne.

11. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio deve essere previsto, per le aziende in cui sia prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio, ad esclusione dei contenitori utilizzati per il digestato, in almeno due vasche, non comunicanti, da riempire in successione, della capacità corrispondente a:

- a) 60 giorni ciascuna, per gli allevamenti di cui al precedente comma 10;
- b) 90 giorni ciascuna, per gli allevamenti di cui al precedente comma 11.

Nel caso in cui l'azienda sia tenuta ad adeguare il volume complessivo dello stoccaggio aziendale preesistente, la capacità dei contenitori aggiuntivi a) e b), pari a 60 o 90 giorni, va considerata indicativa. Deve infatti essere soddisfatto, in ogni caso, il raggiungimento della capacità complessiva minima prevista per lo stoccaggio aziendale, pari a 120 o 180 giorni. Peraltro, considerando che ciascuna vasca deve avere una capacità sufficiente a fornire, in conformità ai criteri individuati dal CBPA sui contenitori di stoccaggio, sufficienti garanzie di autodisinfezione del materiale, si può anche ammettere una dimensione dei nuovi contenitori aggiuntivi tale da poter permettere una sosta degli effluenti, senza ulteriore aggiunta di materiale fresco, per un periodo di almeno 40-50 giorni.

Il prelievo per l'utilizzazione agronomica deve avvenire dal bacino contenente il liquame stoccato da più tempo.

Nel caso costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, sono da preferire strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.

Per il dimensionamento delle vasche di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento all'Allegato 4 della DgrV 1835/2016. Nel caso in cui non sia tecnicamente coerente, ovvero economicamente sostenibile l'applicazione dei parametri della tabella del suddetto decreto ministeriale, possono essere impiegati parametri tecnici più opportuni, giustificati da una relazione tecnica

da trasmettere al Comune competente, nonché alla Provincia in cui ha sede l'allevamento. La relazione deve essere predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato, ed asseverata ai sensi della normativa vigente.

12. Il dimensionamento delle vasche di stoccaggio deve comunque essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

13. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

14. I nuovi allevamenti corrispondono a nuovi insediamenti produttivi, e non a nuove ditte che effettuino l'attività di allevamento, a qualsiasi titolo, nell'ambito di insediamenti già esistenti, purché le consistenze complessive dei capi allevati da tali nuove ditte non superino la consistenza dell'insediamento già esistente.

15. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai commi 10 e 11 del presente articolo.

16. È vietata la nuova localizzazione delle vasche di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 febbraio 1997 contenente "Direttive tecniche per l'individuazione e perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico".

È vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio dei liquami nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle Autorità competenti sulla base della normativa vigente.

17. Si integra l'articolo con la tabella riassuntiva degli obblighi di stoccaggio.

LIQUAMI E ASSIMILATI	Capacità minima di stoccaggio non inferiore al liquame prodotto in giorni	
	120	180
<b>Zone Vulnerabili</b>		
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini *	X	
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini		X
Allevamenti bovini da carne		X
Allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		X
* terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini		
Piccoli allevamenti familiari	Disposizioni articolo 96, comma 1	
Allevamenti < 3.000 kg N prodotto	Disposizioni articolo 96, comma 2	

#### **Art. 96 Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno**

1. Nei piccoli allevamenti di tipo familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera dd), dell'allegato A alla DGR 1835 del 25/11/2016 e in tutti i casi di allevamento di animali entro il limite di 1.000 kg di azoto al campo, per gli stoccaggi del materiale palabile e, se del caso, dei liquami, devono essere rispettate almeno:

a) Le disposizioni sanitarie previste dal Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", articolo 233: "le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile".

b) Le disposizioni igienico-sanitarie previste a livello locale dal Comune o dalla Provincia relativamente ai requisiti strutturali e ai criteri gestionali delle strutture di stoccaggio aziendali, nonché le ulteriori disposizioni di seguito riportate:

- Gli effluenti prodotti dagli animali allevati devono essere stoccati in strutture o apprestamenti – stabili o temporanei – la cui collocazione garantisca la netta ed adeguata separazione degli effluenti stessi da siti ove si svolgono fasi di produzione, manipolazione, confezionamento e conservazione di materie prime alimentari o di prodotti alimentari trasformati, nonché dai siti residenziali;

▪ Le strutture destinate allo stoccaggio non devono costituire fonte di pericolo per la salute umana e animale e devono garantire l'assenza di possibili fenomeni di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee. Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per l'allevamento di bestiame allo stato brado o semibrado (art. 235 del Regio Decreto n.1265/1934)

2. L'azienda esonerata dalla Comunicazione nitrati deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione della presente disciplina, in particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla predisposizione del registro delle fertilizzazioni, laddove previsto. Inoltre, l'azienda esonerata è comunque soggetta a controllo a campione.

#### **Art. 97 Produzione del digestato**

1. Ai fini di cui al presente regolamento, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

- a) Paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) Materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 25/2/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
- c) Effluenti di allevamento;
- d) Acque reflue;
- e) Residui dell'attività agroalimentare;
- f) Acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
- g) Sottoprodotti di origine animale;
- h) Materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012. Allegato 7.

2. Il digestato, così come definito dal presente provvedimento ai fini dell'utilizzazione agronomica, è considerato sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze individuate al comma 1, se destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente disciplina. I criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto sono quelli richiamati dall'articolo 24 del DM 25/2/2016.

#### **Art. 98 Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica**

1. È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato prodotto con l'aggiunta di:

- a) Sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;
- b) Sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Poiché ne è vietata l'utilizzazione agronomica, il digestato di cui al comma 1 deve essere sottoposto a processi di essiccazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione delle sostanze pericolose eventualmente contenute e successivamente avviato ad operazioni di valorizzazione energetica, tra cui, preferibilmente, l'incenerimento.

3. I materiali di cui al comma 1, lettera a) sono rifiuti, e rientrano nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **Art. 99 Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto**

1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente provvedimento è un sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) Il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 97, comma 1;
- b) E' certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali (così come già disciplinati dalla normativa regionale di autorizzazione dei digestori di potenza

inferiore a 1 MWatt), tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la dovuta comunicazione;

c) Il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione, effettuate nel rispetto del presente regolamento. Si considerano rientranti nella normale pratica industriale le attività e le operazioni di trasformazione del digestato che non sono finalizzate a conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l'utilizzazione agronomica, fatte salve quelle che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del digestato medesimo. Si considerano parte integrante del ciclo di produzione le attività e le operazioni finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato;

d) Il digestato soddisfa i requisiti di cui al DM 25/02/2016 e, in particolare, quelli individuati all'Allegato IX, del medesimo DM, nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

## VALORI LIMITE DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO

Parametro	Valore	Unità di misura
Contenuto di sostanza organica	> 20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	> 0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	> 1,5	% in peso di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *

\*n=numero di campioni da esaminare

C=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

### Art. 100 Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato

1. I soggetti che producono o utilizzano digestato sono sempre tenuti a presentare all'Autorità competente la Comunicazione del presente provvedimento, anche qualora sotto soglia per i contenuti di azoto zootecnico presente nel digestato. La Comunicazione, fermo restando quanto previsto dall'Allegato IV del DM 25/2/2016, deve contenere anche i seguenti elementi:

- Indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica, specificando se si tratti di "digestato agroindustriale" o "digestato agrozootecnico" come definiti ai sensi del presente provvedimento;
- Indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelle individuate al comma 1 dell'articolo 97 "Produzione del digestato", specificando il soggetto fornitore;
- Nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 29 del DM 25/2/2016, che disciplina l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:

- Tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto. Detto obbligo è contenuto anche nel provvedimento di autorizzazione ambientale e va esibito in caso di controllo da parte delle autorità competenti;
- Redazione del PUA, nei casi previsti dal presente regolamento;
- Annotazione nel registro delle concimazioni, delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero di cessione del digestato a soggetti terzi. La corrispondente quantità ceduta può essere sottratta al calcolo dell'azoto al campo, purché sia presente e controllabile la documentazione che ne attesti l'impiego, la destinazione e/o l'identificazione dei soggetti interessati alla cessione;
- Il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/09 e del regolamento (CE) n. 142/2011 e dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009", ove applicabili, nonché delle disposizioni integrative regionali in materia di Sanità veterinaria, di igiene e sicurezza alimentare.

### Art. 101 Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento, come

definiti all'articolo 86. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA.

#### **Art. 102 Produzione del digestato agrozootecnico**

1. Gli impianti che producono digestato agrozootecnico destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.
2. I soggetti che producono digestato agrozootecnico trasmettono alla Provincia la comunicazione agronomica di spandimento, appositamente integrata con le informazioni prescritte all'articolo 100.
3. Le caratteristiche di qualità del digestato agrozootecnico sono quelle definite nell'Allegato IX, parte A del Decreto Ministeriale 25/2/2016.

#### **VALORI LIMITE DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE**

<b>Parametro</b>	<b>Valore</b>	<b>Unità di misura</b>
Contenuto di sostanza organica	> 20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	> 0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	> 1,5	% in peso di sostanza secca
Piombo totale	< 140	mg/kg di sostanza secca
Cadmio totale	< 1,5	mg/kg di sostanza secca
Nichel totale*	< 100	mg/kg di sostanza secca
Zinco totale	< 600	mg/kg di sostanza secca
Rame totale	< 230	mg/kg di sostanza secca
Mercurio totale	< 1,5	mg/kg di sostanza secca
Cromo esavalente totale	< 0,5	mg/kg di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 **

\* per particolari esigenze regionali in caso di valori di fondo dei terreni con elevati tenori di nichel le regioni possono stabilire un limite più elevato

\*\*n= numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

#### **Art. 103 Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale**

1. Relativamente ai criteri che qualificano il digestato come sottoprodotto, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali elencati nella definizione riportata nel regolamento:
  - a) Provengano dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale;
  - b) Sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;
  - c) E' certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica;
  - d) Possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica, e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  - e) Non si tratta di materiali o sostanze pericolosi o inquinanti e il loro utilizzo per la produzione di digestato avvenga nel rispetto della presente disciplina.
2. Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui all'articolo 97 non può essere utilizzato agronomicamente ai sensi del presente provvedimento ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli impianti di trattamento, qualora trattino materiali e sostanze non conformi alla definizione di digestato agroindustriale e ai criteri definiti al comma 1, operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.

#### **Art. 104 Produzione del digestato agroindustriale**



1. Gli impianti che producono digestato agroindustriale, destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.
2. I soggetti che producono digestato agroindustriale trasmettono alla Provincia la comunicazione agronomica di spandimento, appositamente integrata con le informazioni prescritte all'articolo 100.
3. Le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale sono definite nell'Allegato IX, parte B al Decreto Ministeriale 25/2/2016.

Il produttore dovrà dimostrare le caratteristiche chimiche del digestato agroindustriale, così come definite nell'Allegato IX, parte B, al DM 25/2/2016, attraverso l'effettuazione di analisi trimestrali prodotte da laboratori accreditati, come previsto dalla LR n. 33/84, con oneri a carico del produttore stesso.

La ripetizione delle analisi dovrà comunque essere prevista ad ogni variazione autorizzata delle matrici in ingresso. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto almeno 10 giorni prima dello spandimento agronomico in campo le analisi del digestato agroindustriale autorizzato e dimostrare l'uso di tali parametri relativamente al contenuto di azoto nella documentazione che abilita allo spandimento.

Nel caso di impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) ARPAV può richiedere al produttore l'effettuazione di altre determinazioni volte alla ricerca di contaminanti organici, quali Diossine, IPA, PCB, ecc.

#### **Art. 105 Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato**

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, secondo quanto disciplinato nel presente provvedimento riguardo l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue.

Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque, e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.

2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate all'articolo 95 del presente regolamento qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, all'art. 94 qualora abbia caratteristiche di palabilità.

3. I contenitori per lo stoccaggio del digestato non palabile devono rispettare le medesime prescrizioni già definite nel presente regolamento.

I volumi delle vasche dell'impianto di trattamento, nelle quali avvengono i processi di digestione anaerobica o trasformazione chimico-fisica dei materiali, possono essere considerati utili ai fini del computo del volume di stoccaggio.

Le caratteristiche delle vasche e dei contenitori di stoccaggio devono, in ogni caso, rispettare i criteri stabiliti dal presente provvedimento, nonché essere adeguatamente dimensionati in base ai volumi del materiale in uscita dall'impianto di trattamento, comunque nel rispetto della durata dei periodi in cui vige il divieto di spandimento agronomico.

#### **Art. 106 Modalità di trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato**

1. Rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni:

- a) "Disidratazione": il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione;
- b) "Sedimentazione": l'operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche;
- c) "Chiarificazione": il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione;
- d) "Centrifugazione": il trattamento di separazione solido liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi mediante l'impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature;
- e) "Essiccazione": il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l'impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico;
- f) "Separazione solido-liquido": l'operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti.

- g) “Strippaggio”: processo di rimozione dell’azoto, che agendo sulla temperatura, sull’agitazione meccanica e/o sul pH, produce una volatilizzazione dell’ammoniacca che viene poi fissata come sale d’ammonio in una torre di lavaggio (scrubber);
- h) “Nitrificazione e denitrificazione”: trattamento biologico per la rimozione dell’azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell’impianto;
- i) “Fitodepurazione”: sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L’asportazione dell’azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione.

### **Art. 107 Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)**

1. In conformità a quanto previsto all’articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle norme nazionali di attuazione, fatti salvi i casi di esonero di seguito specificati, l’utilizzazione agronomica disciplinata dal presente regolamento, è subordinata alla presentazione alla Provincia della comunicazione di cui al presente articolo e, laddove richiesto, alla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. I soggetti rappresentanti legali delle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, materiali assimilati a liquami e letami, acque reflue e digestato, sono tenuti a presentare la comunicazione alla Provincia in cui ha sede l’allevamento, ovvero, se solo utilizzatrici, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento. In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 13 marzo 2013, n. 59 e alle disposizioni regionali di recepimento, la trasmissione è effettuata tramite il SUAP del comune in cui ha sede l’allevamento, che ne dà conoscenza anche agli altri comuni interessati dalle attività di spandimento agronomico, come indicato nello specifico quadro di comunicazione.

3. Per le aziende ricadenti nelle Zone Vulnerabili, la Comunicazione deve essere presentata:

- a) Dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall’allegato IV Parte A del DM 25/2/2016
- b) Con compilazione del PUA, dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto compreso tra i 3.000 e i 6.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall’allegato IV Parte A del DM 25/2/2016;
- c) Con compilazione del PUA, secondo le modalità definite all’allegato IV, Parte A del DM 25/2/2016, dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 kg/anno e dalle aziende soggette alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di IPPC.
- d) Dalle piccole aziende agroalimentari e da tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue.

Sono esonerate dall’obbligo di effettuare la Comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1.000 kg di azoto al campo da liquami e materiali ad essi assimilati.

Sono fatte salve le precisazioni indicate all’art. 29, comma 4, e all’art. 35 dell’allegato A alla DGR 1835 del 25/11/2016 per le aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue inferiori a 1.000 m3 annui.

4. Qualora siano riscontrate particolari criticità ambientali la Giunta Regionale può definire i casi in cui non si applica l’esonero alla presentazione della comunicazione, sia per quanto concerne le Zone Vulnerabili che le Zone Ordinarie.

5. La comunicazione è presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione agronomica. La comunicazione ha validità massima quinquennale, fermo restando l’obbligo dei soggetti di cui al comma 2 di segnalare tempestivamente alla Provincia le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati all’applicazione. I rinnovi e le variazioni delle comunicazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione al SUAP.

Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono comunque essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al DPR n. 59 del 2013.

6. Permane vigente tutta l’architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati rese disponibili alle Amministrazioni competenti per via telematica per mezzo dell’applicativo software A58-WEB, già comprensiva dell’interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore ai sensi del DPR 503/1999 e che garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ai sensi degli articoli 4, 5 e 42 del DM 25/2/2016.

Tale modalità risponde altresì alle richieste indicate dall’art. 10, comma 8, del DM 162 del 12 gennaio 2015 in materia di semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, nonché risulta conforme a quanto disciplinato dal DPCM 9 maggio 2015, in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, in ordine all’utilizzazione dei sistemi

informativi regionali in uso per la gestione della documentazione correlata all'attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati.

7. Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Al fine di adottare specifiche forme di controllo, qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio, spandimento di effluenti e ulteriori forme di utilizzazione a fini agricoli siano suddivise fra più soggetti, ciascun soggetto deve provvedere alla compilazione della comunicazione per le parti di competenza.

9. Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato, ai sensi dell'allegato 6, parte A IV, del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente:

a) Alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa (quantità rimanente alla fine dell'inverno);

b) All'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo;

c) All'aggiunta di composti di azoto provenienti da liquami, letami e prodotti ad essi assimilati disciplinati dal presente provvedimento;

d) All'aggiunta di composti dell'azoto provenienti da fertilizzanti azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010;

e) All'aggiunta di composti dell'azoto provenienti da acque reflue;

f) All'azoto da deposizione atmosferica.

10. Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) deve essere redatto annualmente conformemente alle disposizioni applicative regionali approvate.

11. Sono esonerate dalla compilazione del PUA le aziende che effettuano la cessione totale dell'effluente a ditte terze che ne fanno un utilizzo conforme alle normative vigenti.

12. Si integra lo schema riassuntivo del procedimento di comunicazione previsto per le aziende:

#### PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE E PREDISPOSIZIONE PUA

	Comunicazione	PUA
Quantità di azoto/acqua reflua (prodotta e/o utilizzata)	ZVN	ZVN
$N < 1.000$ kg/anno	Esonero	Esonero
$1.000 \geq N < 3.000$ kg/anno	X	Esonero
$3.000 \geq N < 6.000$ kg/anno	X	X
$N \geq 6.000$ kg/anno	X	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X
Acque reflue > 1.000 m <sup>3</sup>	X	-
Acque reflue < 1.000 m <sup>3</sup>	Dichiarazione di non rilevanza	

#### Art. 108 Registrazione delle concimazioni

1. Nelle Zone Vulnerabili gli utilizzatori anche di soli concimi azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 che ne impieghino annualmente quantità superiori a 3.000 kg di azoto, sono tenuti a registrare gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare su un apposito registro le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni del presente provvedimento.

Successivamente all'apertura del registro, in coerenza con le informazioni annualmente aggiornate nel Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale, le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni da ogni intervento di concimazione, qualunque sia l'origine dei fertilizzanti azotati impiegati.

Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha. Tale misura di superficie viene utilizzata per determinare l'obbligo di annotazione degli interventi di fertilizzazione.

2. Hanno altresì l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA preventivo.

Sono esplicitati gli obblighi di tenuta del registro nella tabella riportata in calce al presente articolo.

3. Permane vigente tutta l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati rese disponibili alle Amministrazioni competenti per via telematica per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, già comprensiva dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore ai sensi del DPR 503/1999 e che garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ai sensi degli articoli 4, 5 e 42 del DM 25/2/2016.

Tale modalità risponde altresì alle richieste indicate dall'art. 10, comma 8 e All. a.3) del DM 25/2/2016 162 del 12 gennaio 2015 in materia di semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, nonché risulta conforme a quanto disciplinato dal DPCM 9 maggio 2015, in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, in ordine all'utilizzazione dei sistemi informativi regionali in uso per la gestione della documentazione correlata all'attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati.

### **OBBLIGO COMPILAZIONE REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI**

Aziende con SAU $\geq$ 14,8 ha in ZVN	Aziende con PUA (ZVN)	Obbligo registro	Superfici da inserire in registro
Sì	No	Sì	Solo superficie in ZVN
Sì	Sì	Sì	Superficie del PUA + restante SAU aziendale in ZVN
No	Sì	Sì	Solo superficie in PUA

#### **Art. 109 Trasporto**

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento, del digestato o delle acque reflue deve avere a bordo del mezzo, per la mobilitazione al di fuori della viabilità aziendale, un documento contenente almeno le seguenti informazioni:

- Gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
- La natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate;
- L'identificazione del mezzo di trasporto;
- Gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;
- Gli estremi della comunicazione di cui dell'articolo 107 redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

3. Copia della Comunicazione inviata formalmente alla Provincia assolve all'obbligo di cui al comma 1 per il trasporto effettuato sulle superfici aziendali in conduzione o sulle superfici rese disponibili per gli spandimenti (in asservimento).

4. Per quanto disciplinato dal presente articolo, il trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Tale disposizione si applica anche al digestato destinato ad utilizzazione agronomica proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del regolamento medesimo.

5. Il trasporto degli effluenti allevamento finalizzato alla gestione delle diverse fasi del loro trattamento, ivi compreso il trattamento di digestione anaerobica, e della successiva all'utilizzazione agronomica, effettuato conformemente alle indicazioni del presente provvedimento, non è assoggettato alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, parte IV.

#### **Art. 110 Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue**

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti contenute nelle stesse ed avviene nel rispetto delle disposizioni del presente titolo, applicabili anche

alle acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r) dell'allegato A alla DGR 1835 del 25/11/2016

2. Ai fini di cui al comma 1, non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica in qualità di acque reflue:

- a) Le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- b) Per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.

3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, avviene previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, ed esclusivamente su terreni agricoli aventi le seguenti caratteristiche:

- a) PH superiore ad 8.0;
- b) Calcare totale non inferiore al 20 per mille;
- c) Buona aereazione;
- d) Soggiacenza superiore a 20 m;
- e) Tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da garantire assenza di ruscellamento, anche in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale dei suoli all'atto dello spandimento, del tipo di coltura e delle modalità adottate per la distribuzione delle acque reflue.

Le superfici che danno riscontro in Veneto alle caratteristiche sopra riportate sono quelle indicate nell'Allegato 9° dell'Allegato A alla DGR 1835 del 25/11/2016 elaborato da Arpav sulla base della carta pedologica.

Siti diversi da quelli indicati in allegato potranno essere eleggibili a spandimento a fini agronomici delle acque reflue del presente comma, solo se debitamente giustificati in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispetto albo professionale basata su riscontri oggettivi e su un numero significativo di analisi del terreno effettuate sugli appezzamenti interessanti.

La relazione tecnica, previa acquisizione del parere di ARPAV Osservatorio Suolo e Bonifiche, deve essere avallata dalla Provincia al momento dell'istruttoria della Comunicazione di spandimento acque reflue.

4. Sono ritenuti non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole, uguali o inferiori a 1000 m<sup>3</sup> (che corrispondono indicativamente apporti complessivi di azoto inferiori ai 250 kg) annui, a condizione che queste vengano distribuite su terreni agricoli dei quali i produttori abbiano titolo di disponibilità, in un quantitativo massimo pari a 100 m<sup>3</sup> per ettaro per anno. Per tali tipologie di acque reflue, per quanto riguarda le modalità di presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni di semplificazione amministrativa previste all'articolo 35 dell'Allegato A alla DGR 1835 del 25/11/2016

#### **Art. 111 Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue**

Fatto salvo quanto prescritto all'articolo 29, comma 3, dell'Allegato A alla DGR 1835 del 25/11/2016 riguardo alla garanzia di assenza di ruscellamento, alle acque reflue si applicano gli stessi divieti previsti per i liquami all'articolo 89 del presente Regolamento.

#### **Art. 112 Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue**

1. Il trattamento, ed in particolare le modalità di stoccaggio, delle acque reflue destinate ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienicosanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica delle stesse, nonché alla protezione dell'ambiente.

2. I trattamenti delle acque reflue sono effettuati con modalità conformi ai principi generali definiti nel presente provvedimento; in particolare, lo stoccaggio avviene secondo le previsioni dedicate allo stoccaggio dei materiali non palabili, nonché alle disposizioni del presente Titolo.

3. Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione ai seguenti parametri:

- a) Distanza dai centri abitati;
  - b) Fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.
4. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.

#### **Art. 113 Stoccaggio delle acque reflue**

1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di cui ai seguenti commi.

2. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di allevamento o con rifiuti.

3. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente. Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri.

4. La durata dello stoccaggio delle acque reflue non deve essere inferiore a 90 giorni, in relazione al fabbisogno idrico delle colture, alle condizioni agronomiche che consentono l'utilizzazione e irrigua delle acque reflue medesime.

La dimensione dei contenitori di stoccaggio deve in ogni caso consentire di rispettare il periodo di divieto di spandimento stagionale.

#### **Art. 114 Esclusioni**

1. Non sono idonee alla utilizzazione agronomica le seguenti tipologie di acque reflue:

a) Le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;

b) Le acque di prima pioggia;

c) Le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, da produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati e, più in generale, le acque derivanti dai processi enologici contenenti sostanze prioritarie di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 aprile 2009, n. 56 (Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo»;

d) Le acque reflue contenenti, detergenti, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed ammesse dalle norme igienico-sanitarie;

e) Le acque reflue derivanti da aziende agroalimentari non rientranti nella definizione di "piccole aziende agroalimentari".

Non sono inoltre idonei all'utilizzazione agronomica diretta il siero di latte, il latticello, la scotta e le acque di processo delle paste filate delle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno;

#### **Art. 115 Dosi di applicazione**

1. Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione di cui all'art. 107, e le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture.

2. Fermo restando quanto previsto dal CBPA, le acque reflue possono essere utilizzate nei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre in ZVN, fino ad un quantitativo massimo di 400 m<sup>3</sup> per ettaro, frazionati in almeno 4 interventi. Nei 4 giorni precedenti la distribuzione non devono essersi verificate precipitazioni superiori ai 10 millimetri.

#### **Art. 116 Ulteriori prescrizioni**

1. In ragione di particolari situazioni locali, anche sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino competenti, possono essere previste misure più restrittive di quelle contenute del presente regolamento.

### **CAPO XIII SANZIONI**

#### **Art. 117 Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione**

1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi, le procedure e le modalità operative della Legge n. 689/1981 ad eccezione della violazione all'art. 16 comma 1 per la quale si applica la normativa del codice della strada.

2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, qualora non specificamente sanzionate, sono conciliabili in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n° 689/1981.

3. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati all'Amministrazione Comunale e alle autorità sanitarie competenti per territorio.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito descritto:

- Per le materie trattate ai capi II III IV V VI VII IX XI XII del presente regolamento da euro 50,00 a euro 300,00;
- Per le materie trattate al capo VIII del presente regolamento da euro 25,00 a euro 300,00;
- Per le materie trattate al capo X del presente regolamento da euro 100,00 a euro 500,00;

5. A norma dell'art. 16, comma 2, della legge 24.11.1981 n. 689, viene rimesso al dirigente di determinare, all'interno del limite minimo e massimo edittale delle sanzioni previste, l'importo per il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689;

6. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.

#### **Art. 118 Accertamento delle sanzioni**

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981;

2. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

#### **Art. 119 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio**

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.

2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

#### **Art. 120 Omessa ottemperanza alle ordinanze**

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall'Autorità comunale competente nelle materie contenute nel presente regolamento, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, ovvero salvo quanto specificato in materia direttamente dal Regolamento, è punito con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra il minimo di 300,00 Euro ed il massimo di 500,00 Euro, non direttamente conciliabile

#### **Art. 121 Sequestro e custodia di cose**

1. I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro, si devono osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

3. In materia devono comunque osservarsi le norme della Legge 24/11/1981, n. 689 e del DPR 22/07/1982, n. 571.

4. Le cose sequestrate sono conservate nel deposito comunale o presso altro depositario.

5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

#### **Art. 122 Sospensione dell'autorizzazione o della concessione**

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

a) Per reiterazione nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale;

2. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrae fino a quando non si sia adempiuto, da parte del contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

#### **CAPO XIV**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 123 Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni dello statuto comunale vigente.

Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

##### **Art. 124 Diffusione**

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affliggerlo all'Albo Comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.